

BERTINI, del RACALBUTO, dal DATTILO nonché del DE SANTIS) allorché alcun altro soggetto è risultato residente in Arezzo (per il Bertini) o Roma (per il De Santis) o Gallarate (per il Racalbuto) o Gioiosa Jonica/Locri (per il Dattilo) e zone limitrofe che effettuasse telefonate da tale luogo a utenze altrettanto riservate ed in uso a Moggi o al Fabiani o ad altri associati e né che la stessa utenza venisse poi individuata periodicamente presso il centro federale di Coverciano o nella città ove il predetto arbitro e/ o assistente di gara doveva dirigere la singola partita di calcio a lui assegnata o che contattasse i propri familiari o comunque soggetti a lui vicini.

Dunque, seppur esistono diversi sistemi informatici per la elaborazioni dei dati desunti dai tabulati telefonici, nulla vieta che i dati possano essere confrontati manualmente peraltro da soggetti appartenenti alla P.G., quale appunto il Di Laroni, che ha attuato una corretta metodica di confronto fra le varie utenze di volta in volta in contatto, rilevando altresì le varie celle agganciate, dunque con individuazione dei luoghi e dei tempi e del conseguente utilizzatore della scheda telefonica registrata. Inoltre, seppur come indicato dallo stesso Tribunale, si voglia individuare un margine di errore (peraltro non escludibile neppure con i programmi informatici), lo stesso attiene ad una minima parte, ovvero solo allorché si indica quale contatto anche un mero impulso senza risposta o perché l'utenza è occupata o per il rifiuto di risposta. Ma ciò non inficia in alcun modo la mole di dati desunti dai tabulati telefonici acquisiti agli atti, soprattutto ove i contatti (da considerare tali anche i cd. "sms") fra le varie utenze in oggetto rilevano la durata degli stessi ben oltre i pochi secondi.

Va infine detto che l'individuazione della collocazione degli imputati con le celle avviene attraverso un'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e segg

C.P.P. Tale attività, non necessitando di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari, costituisce mezzo atipico di ricerca della prova, che rientra nella piena competenza della polizia giudiziaria. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 21644 del 13.02.2013).

Inoltre, gli elementi di prova sulla acquisizione di tali schede “riservate” ha trovato molteplici conferme dai testi escussi in dibattimento (De Cillis e Bertolini ud del 30.06.2009 nonché Capobianco, teste di P.G. coll. Auricchio, sentito in più udienze dal 3.02.2010 al 13.04.2010), i quali hanno dato piena contezza sia del momento in cui si attivò il Moggi nell’inviare più volte il dipendente della Juventus (il Bertolino) presso il negozio di telefonia di Chiasso del De Cillis, e sia dell’acquisto effettuato direttamente dal Moggi insieme al Fabiani sempre presso il De Cillis.

Sulla rilevanza della finalità della dotazione di tali schede sia ai sodali e sia a soggetti in qualche modo “vicini” al Moggi, hanno rilievo probatorio sia le dichiarazioni rese da alcuni testi (come Romeo Paparesta, che ha di fatto descritto l’iniziale azione nonché motivazione del Moggi nel consegnare la scheda - su cui erano già impostati i soli numeri delle utenze corrispondenti al Moggi stesso ed al Fabiani - spiegando di volere tenere riservate alcune informazioni) che le numerose conversazioni telefoniche intercettate su utenze ordinarie intercorse fra più imputati: ad esempio quella del 11.11.2004 ed in cui, a seguito di un mancato contatto da parte del Moggi il giorno prima dei sorteggi arbitrali, il Bergamo telefonava alla segretaria Alessia del Moggi, comunicando di non poterlo richiamare avendo il telefono cellulare con utenza estera ma che avrebbe provveduto appena possibile con il numero criptato; ancora in altra successiva conversazione sempre con il Bergamo, è lo stesso Moggi che indica il codice di attivazione dell’utenza estera per essere contattato e eguale conversazione viene riscontrata anche per il Pairetto (la n. 17298 del 6.02.2005); analoga indicazione riceve il Bergamo nella rilevante conversazione intercorsa nella notte fra l’8 ed il 9 febbraio 2005 ore 1.04 (dopo una delle riunioni) ed in cui il Moggi, dopo avere fornito i dati del codice di attivazione, invita con apprensione il

Bergamo a contattarlo sempre e solo sulla utenza riservata nella mattinata successiva (tale conversazione risulta rilevante sotto anche l' aspetto del preventivo accordo sulle formazioni delle griglie arbitrali); inoltre altra conversazione significativa dell'utilizzo illecito delle utenze straniere si ricava dalla conversazione intercettata il medesimo giorno fra il Bergamo e la sua segretaria Fazi Maria Grazia (il cui ruolo, pur ambiguo ed influente nell'ambito della FIGC, non ha assunto una consistenza probatoria concreta nell'ambito del sodalizio come si dirà in seguito) ed in cui si fa espresso riferimento al colloquio appena effettuato con il Moggi sulla utenza riservata ed al quale aveva richiesto, quali assistenti di gara da indicare per la prossima partita di calcio fra la Juventus e l'Udinese.

Ancorava sottolineata la rilevanza di altra conversazione del 10.01.2005 in cui si capta il Moggi che, conversando sulla utenza ordinaria, riferisce di utilizzare una scheda "coperta" e di avere così assunto accordi con i designatori per le prossime assegnazioni arbitrali (qui fa anche esplicito riferimento alla impossibilità di "mettere" il De Santis, arbitro di prima fascia, in quelle partite).

Dunque, concordando con la sentenza impugnata nella individuazione del sodalizio facente capo all'imputato Moggi, si dissente sulla esatta individuazione dei membri con funzioni non meramente partecipative all'associazione.

Infatti, condividendo in parte i motivi di appello dal P.M., dall'insieme degli elementi probatori emerge con chiarezza un ruolo affatto secondario ma anzi di rilievo nel sodalizio ricoperto dagli imputati Pairetto e Mazzini (ed il Bergamo che qui si citerà unicamente per i collegamenti ed i contatti con gli altri imputati desunti dalle prove), i quali, in forza della funzione loro attribuita (il PAIRETTO Pier Luigi, quale designatore arbitrale insieme al BERGAMO nella stagione 2004/05, in quanto commissari della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B ed Innocenzo MAZZINI, quale Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio) hanno di fatto "rafforzato" il contesto e l'incidenza del sodalizio che, proprio per la loro funzione e per il loro contributo apicale, ha potuto operare per un lasso di tempo

cospicuo e con metodiche altrimenti assolutamente irraggiungibili, ovvero la scelta degli arbitraggi delle partite di campionato di serie A e in parte di serie B, condizionata per precostruite griglie ed in parte per sorteggi indubbiamente ambigui. Prima di entrare nel merito di ciò, appare opportuno specificare che, pur dovendosi confermare la decisione del Tribunale sulla insussistenza della fraudolenta modalità di sorteggio dei singoli arbitri, questa Corte ritiene che a tale delibato si giunge non valutando l'insussistenza del fatto di reato in sé ma per una evidente insufficienza e/o contraddittorietà della prova: sul punto va osservato che supportano tale indicazione le varie deposizioni rese da alcuni testi. Ad esempio il teste Zamparini (escusso nell'udienza del 15 marzo 2011) ha riferito di essersi lamentato proprio con il Moggi dei pessimi arbitri più volte assegnati a partite giocate dal Palermo di cui era Presidente, e di avere "richiesto" che arbitrasse la successiva partita l'arbitro Rizzoli. Ed il Moggi, davanti a lui, aveva effettuato una telefonata per indicare il sorteggio proprio del Rizzoli che effettivamente poi arbitrò la partita del 22.04.2004 in cui giocava il Palermo. Tale episodio, peraltro riportato dallo stesso Zamparini in un'assemblea della Lega Calcio, ha trovato anche riscontro in una conversazione intercettata fra il Moggi ed il Giraudo, ove i due si lamentavano della non riconoscenza dello stesso Zamparini a fronte della "cortesia" ricevuta.

Orbene, seppur la sentenza impugnata indica che il teste è apparso riferire "una propria impressione" (espressione utilizzata nella sentenza appellata anche per altri testi, ma senza specificare però ove il teste narra di un fatto ed ove invece scatta la valutazione dello stesso, appunto non probatoriamente utile), tale frase va collocata nella valutazione dello Zamparini su chi avesse contattato al telefono il Moggi e su cosa avesse quest'ultimo ottenuto, ma non può non essere intesa quale concreta testimonianza su un fatto, ovvero di una telefonata, di una indicazione di un arbitro ben preciso e la successiva assegnazione di una partita di calcio di quest'ultimo che ha poi effettivamente arbitrato.

Anche la testimonianza dei testi di p.g. (il Col. Auricchio, il m.llo Nardone ud 22.12.2009) che hanno effettuato anche le videoriprese (effettivamente non rinvenute

negli atti trasmessi a questa Corte dal Tribunale) hanno riferito di “anomali” contatti fra i due designatori (Bergamo e Pairetto) allorquando vi è stato un particolare sorteggio di un arbitro di rilievo.

Anche il teste Martino Manfredi, dipendente da anni della FIGC, escusso nell’udienza del 6.11.2009, nella sua deposizione (frastagliata da numerosi “non ricordo”, rasentando la quasi reticenza sul punto) ha indicato in più punti che le griglie per la formazione degli arbitri, erano precostituite in modo da favorire un “sorteggio pilotato” (vedi pagg 19, 21 e 23 del verbale). Anche la valutazione sulla deposizione resa da teste Pesciaroli Angelo, ritenuta dal Tribunale non influente probatoriamente sul punto, appare invece a questa Corte significativa della leggerezza con cui si effettuavo i cd. “controlli al momento dei sorteggi”: il teste infatti, allorquando su domanda del P.M, su quale verifica venisse da lui effettuata sulla regolarità o meno dei sorteggi, rispondeva testualmente : *“niente più che essere presente nell'aula del sorteggio, e guardare con la massima attenzione”*. Tale risposta risulta assolutamente chiara nell’evidenziare che in concreto nulla veniva verificato: non venivano prima controllate le singole sfere in cui venivano inserite i foglietti con i nominativi degli arbitri prescelti, non venivano letti preventivamente appunto i predetti foglietti, peraltro già ripiegati (come riferisce sul punto il sempre presente teste Martino) dai i due designatori Pairetto e Bergamo, né tantomeno era palese la scelta a monte degli arbitri da inserire nelle tre griglie, che come si dirà in seguito, potevano essere esclusi nel corso dello stesso sorteggio attraverso una “provvidenziale” individuazione di una preclusione non preventivata e, dunque, con l’inserimento di altro arbitro “più gradito” o perché compartecipe al sodalizio o perché “funzionale” alle esigenze dello stesso.

In ultimo, va osservato che l’escussione di più di un notaio (Ioli, Tavassi) quali testi, sulla regolarità o meno dei sorteggi effettuati in loro presenza presso la sede dell’AIA o CAF è apparsa quanto mai ininfluyente su qualsiasi giudizio, atteso che l’eventuale affermazione positiva avrebbe comportato una chiara falsità dell’attestazione dallo



stesso effettuata al termine del sorteggio medesimo e dunque una sua eventuale responsabilità anche penale.

In conclusione, la mancata individuazione dell'ipotesi di accusa di sorteggi "pilotati" ovvero mediante l'utilizzo di varie metodiche (sfere irregolari o di vari colori o ancora con ammaccature) non ha trovato un pieno riscontro probatorio in dibattimento o comunque risulta insufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza dei singoli imputati di tale precisa condotta associativa.

Viceversa appare piena la prova della fraudolenta formazione delle griglie predisposte per designazione degli arbitri per le varie giornate di campionato di serie A e B di cui all'imputazione ed in ciò si concorda con la ampia motivazione esposta nella sentenza impugnata, ove si evidenzia che proprio tale aspetto della vicenda per cui vi è processo appariva come il "più vulnerabile" nell'ambito del sistema di designazione degli arbitri e, dunque, il meccanismo più facile per incidere fraudolentemente sulla sorte di alcune partite di calcio del predetto campionato.

Non a caso il teste Collina ha evidenziato in dibattimento l'abbandono attuale di tale sistema di designazione, ritornando ad una scelta individuale soggettiva già nel successivo campionato di calcio 2005/2006 da parte del medesimo Collina, nominato prima consulente del designatore Gussoni e poi nominato designatore degli arbitri per l'anno 2007/2008 per rimanervi fino al 2010.

Va detto che tali griglie erano il terreno su cui maggiormente poteva esprimersi la discrezionalità di scelta da parte dei due designatori Pairetto e Bergamo, oltre che in ordine alla valutazione ed alla conseguente progressione " in carriera" proprio dei singoli arbitri: attraverso l'assegnazione di partite di maggiore o minore prestigio perché relative a squadre di calcio " blasonate" o mediante la sospensione del singolo arbitro per uno o più turni o ancora la assegnazione non prestigiosa di "quarto ufficiale di gara" o ancora attraverso la redazione di giudizi a fine campionato, i predetti potevano calibrare la sorte professionale degli arbitri, impedendo del tutto



discrezionalmente la promozione ad arbitro internazionale o comunque di rango superiore.

Normalmente l'assegnazione di una partita di calcio ad un determinato arbitro all'epoca avveniva, come già detto, per sorteggio: le 21 partite di serie A e B venivano divise in tre griglie, secondo un generico criterio di rilevanza delle singole partite ed in ogni griglia venivano inserite minimo tre partite; tali griglie erano poi abbinate ad un numero di arbitri pari a quello delle gare.

Diverso era invece il sistema per la designazione degli assistenti di gara (in passato noti come "guardalinee"), rilevanti anch'essi per la corretta conduzione della gara, che venivano designati direttamente dall'Ufficio dei designatori, formalmente in persona dell'imputato Mazzei, all'epoca dei fatti vice commissario della C.A.N.: anche tali designazioni, come è emerso in dibattimento, proprio perché funzionali alle scelte mirate delle griglie, subivano tuttavia una incidenza da parte dei due designatori Bergamo e Pairetto.

Va anche precisato che la designazione di un arbitro, proprio attraverso la individuazione di alcune preclusioni (non tutte prestabilite e predeterminate se non quella di non dirigere la squadra della provincia di provenienza oppure ove si svolgeva l'attività lavorativa o di non arbitrare consecutivamente la stessa squadra) come già indicato innanzi, consentiva facilmente di introdurre arbitri anche non inizialmente inseriti nelle singole fasce e con ciò imponendo di fatto una scelta già concordata fra i due coordinatori Pairetto e Bergamo con il vertice del sodalizio, appunto il Moggi.

Proprio il teste Collina ha indicato indirettamente nella propria deposizione che le preclusioni erano adottate per giungere a tali conclusioni concordate fra gli imputati Moggi, Pairetto e Bergamo, riferendo che nel Campionato serie A per gli anni 2004/2005, a causa di una preclusione ai suoi danni emersa durante la fase del sorteggio delle fasce, fu rifatto il sorteggio ed egli dovette, con suo rammarico, arbitrare non la più ambita squadra di calcio di serie A bensì una di serie B ed

ovviamente al suo posto venne designato altro arbitro non inserito inizialmente nelle griglie.

Anche le restanti deposizioni (testi Rosetti, Galati, Martino, Cuttiga, Trentalange, Papi, Calcagno) hanno evidenziato con assoluta coerenza la ampia discrezionalità nella scelta delle griglie da parte dei due massimi designatori sopra citati e che in concreto le partite che riguardavano squadre di rilievo (come la Juventus, Milan e Inter) andavano in prima fascia perché ritenute di maggior impatto non solo calcistico ma anche di carriera per i direttori di gara e soprattutto di maggiore impatto mediatico.

Sul quest'ultimo punto è necessario soffermarsi per la posizione dell'imputato **SCARDINA Ignazio**. Questa Corte ha effettuato una valutazione attenta degli atti processuali da cui è emerso che, pur non accogliendo il motivo di appello avanzato dal P.M. sulla posizione del predetto imputato (peraltro lo stesso P.G. in sede di conclusioni ha chiesto la conferma della assoluzione emessa in primo grado) e su cui effettivamente e correttamente il giudizio del Tribunale ha verificato la non percorribilità della sussistenza di un legame associativo del predetto con il Moggi o con gli altri partecipi al sodalizio (notasi sul punto le pagg. 421 e segg della sentenza appellata a cui si rimanda integralmente), il sistema di controllo delle partite di calcio del campionato, il cd. "sistema Moggi", impiegava assolutamente con consapevolezza il mezzo dei *mass media*, finalizzandolo sia per far risaltare di volta in volta la squadra di calcio a lui vicina e sia per creare giudizi favorevoli e meno agli arbitri e/o assistenti o perché associati o perché ritenuti comunque vicini al sodalizio.

Il risultato delle intercettazioni sul punto è molto chiaro: emergono contatti eloquenti con giornalisti ed opinionisti della TV, in particolare con Aldo Biscardi nell'ambito della trasmissione televisiva "Il Processo del Lunedì" e l'ex arbitro ed ex designatore Fabio Baldas. In alcune telefonate captate addirittura si ascoltano i suggerimenti del Moggi nel far descrivere ai titolari ed opinionisti presenti durante la trasmissione alcune azioni di calcio alla moviola, in modo da far apparire l'azione regolare pur non

essendo tale. Ed ancora vi è in atti una conversazione in cui il Moggi, contattato dalla segretaria della trasmissione del Biscardi, si attiva per influenzare l'indice di gradimento dell'arbitro Bertini attraverso una sorta di televoto.

Orbene, in virtù di tanto, non si comprende la peculiarità del ruolo attribuita al solo **SCARDINA Ignazio**, a fronte di una capacità, rilevatasi esclusiva in questa sede per il solo imputato Moggi, di avere appoggi in ben più ampi ambiti giornalistici soprattutto televisivi, chiaramente finalizzati ad influenzare l'opinione di una vasta platea di tifosi e non, nonché indirettamente, l'opinione su uno o più arbitri in modo da poterne così controllare il contributo per gli obiettivi associativi.

Ulteriore elemento probatorio fondante la sussistenza dell'esistenza del sodalizio sono le cd. **"riunioni conviviali"** presso le abitazioni per lo più del Giraudo, Pairetto, dello stesso Moggi ed anche del Mazzini.

Tali riunioni, escludendo come già indicato innanzi la mera natura conviviale delle stesse, peraltro unica motivazione addotte dalla Difese al fine di vanificarne il valore probatorio (sul punto si fa notare che, seppur avessero avuto un tono conviviale, lo stesso non appare in contrasto con l'ulteriore contenuto ovvero la predisposizione ai vertici del sodalizio di attività illecite), appaiono rilevanti sotto un duplice profilo: *in primis* esse avvengono per lo più in prossimità di sorteggi e dunque delle formazioni delle griglie ed *in secundis*, vi prendono parte i membri posti al vertice dell'associazione e ciò ne indica indiscutibilmente la loro rilevanza.

A riprova di ciò basti notare che, allorquando uno di essi (ad esempio il Mazzini meno assiduo) risultava assente, veniva informato di quanto deciso durante la riunione.

Risultano infatti documentate a seguito delle attività investigativa e degli appostamenti effettuati dagli organi di p.g. i seguenti incontri : in data 21.09.2004 presso la casa del Giraudo si riuniscono anche il Moggi, Pairetto ed il Bergamo: l'assenza del Mazzini viene colmata con la telefonata che lo stesso Moggi farà il

giorno dopo al predetto, informandolo di quanto deciso durante la cena; in data 2.12.2004 (il giorno prima dei sorteggi) cena presso la casa di Rivoli del Pairetto, ove si riuniscono sempre il Moggi, Giraudo e Bergamo: il giorno dopo, durante una conversazione captata, il Moggi riferirà alla segretaria di sapere già le partite assegnate agli arbitri ed agli assistenti per il sorteggio; in data 21.12.2004, cena sempre nella casa del Pairetto con Moggi, Giraudo ed anche il Lanese (Presidente all'epoca dell'AIA, giudicato separatamente) ed anche qui, in una conversazione intercettata, quest'ultimo commentando con il Pairetto, fa comprendere che l'incontro aveva come obiettivo la situazione del campionato a fine anno e vi è l'accordo per il successivo gennaio per un "check" (che in lingua inglese ha un significato di "controllo" o "accertamento"); in data 8.02.2005, cena a casa del Moggi con Giraudo e Pairetto: proprio durante la notte viene captata la rilevante conversazione fra il Moggi ed il Bergamo rilevatrice dell'accordi preventivi per la formazione delle griglie, fortemente significativa nell'indicare che per tali argomenti si utilizzavano esclusivamente le schede straniere, atteso che è lo stesso Moggi ad indicare il codice di ricarica al Bergamo per la sua utenza riservata ed a far rilevare che bisogna parlare "solo" su quelle utenze; in data 17.02.2005, altra riunione a casa del Mazzini, ove partecipano oltre ai soliti Pairetto, Moggi e Giraudo, anche il Lanese; in data 23.03.2005, incontro a Torino fra il Giraudo, Moggi e Pairetto; in data 30.4.2005 in prossimità del rilevate mach fra il Milan e la Juventus, incontro fra il Moggi, Giraudo Pairetto e Lanese.

Significativi appaiono anche i successivi incontri relativi alle imputazioni di frodi sportive (il cd "salvataggio" della Fiorentina"), in cui si evidenzia la concreta operatività in tale senso del sodalizio: in data 14.05.2005 vi è l'incontro in provincia di Firenze fra Bergamo, i fratelli Della Valle ed il Mazzini, incontro oggetto di appostamento e di un video effettuato dagli organi della p.g. che cristallizza con certezza l'incontro, peraltro non smentito neppure del Diego Della Valle nelle spontanee dichiarazioni rese in questa sede e di cui si farà cenno in seguito. Vi è da sottolineare che dopo tale incontro, risulta una captazione telefonica in cui il

Mazzini, conversando con il Pairetto, comunica esplicitamente che l'appuntamento era per l'eventuale riconferma anche dei designatori, collegandolo così all'attività di avvicinamento dei Della Valle (attraverso l'altro imputato Mencucci) per il possibile salvataggio della Fiorentina; in data 21.05.2005 risulta accertata la riunione presso la casa del Bergamo in provincia di Livorno (appurata attraverso un servizio di o.p.g. delle ore 18.30) ed in cui si ritrovano il Moggi, Giraudo, Mazzini e Bergamo. Sempre da una successiva conversazione intercettata fra il Pairetto ed la Fazi segretaria della FIGC, si individua che la riunione aveva quale obiettivo la conferma del Bergamo come designatore. Va anche notato che le date in cui avvenivano questi incontri concordati risultano sempre prossime sia alle date prefissate per i sorteggi e sia di incontri calcistici di particolare rilievo per la classifica del campionato in corso.

Va considerato che i ruoli ricoperti dagli imputati **Pairetto e Mazzini**, pur di rilievo, si differenziavano da quello assunto dall'imputato **Luciano Moggi**: dagli atti processuali emerge il suo ruolo preminente sugli altri sodali, dovuto non solo per la personalità decisa ma al contempo concreta e priva di filtri nell'esporre le proprie decisioni (invece riscontrabile negli altri imputati come il Mazzini) ma anche per la sua capacità di porre in contatto una molteplicità di ambienti calcistici fra loro diversi e gestirne le sorti con una spregiudicatezza non comune. Infatti, il promotore non è semplicemente colui il quale stabilisce il programma dell'associazione, ma anche chi alimenta costantemente il programma del sodalizio criminale, aggiungendo non solo nuovi sodali ma anche cercando nuovi percorsi criminali. Invece sia **il Pairetto** che **il Mazzini** hanno ricoperto nell'arco di vita della associazione indicata al capo A) una funzione chiaramente di **organizzatori**: l'organizzatore infatti è colui che assume compiti di coordinamento e che cura di perfezionare ed aggiornare la struttura organizzativa originaria per adattare meglio regole, uomini e mezzi al programma associativo scelto e la punibilità di tali condotte (sia del promotore che dell'organizzatore) prescinde dalla realizzazione dei fini associativi. Ciò premesso, va anche sottolineato che il dolo del "promotore" (che abbraccia anche la fase prodromica della genesi del sodalizio) si configura come volontà di dar vita ad

un'associazione finalizzata a commettere una serie indefinita di delitti; per il "dirigente" e per l'"organizzatore", l'elemento soggettivo si caratterizza come consapevolezza e volontà di dirigere ed organizzare altri al fine di perseguirne gli scopi illeciti del sodalizio criminoso.

Infatti, la figura assolutamente apicale nel sodalizio del **Moggi Luciano** appare certa ed inequivocabile dall'esito delle acquisizioni processuali e non possono essere accolti i motivi di appello su tale reato e su tale ruolo: egli non solo ha ideato di fatto lo stesso sodalizio ma ha anche creato i presupposti per far sì di avere una influenza davvero abnorme in ambito federale. Sul punto si concorda sul quanto affermato nella sentenza impugnata (pagg. 425 e segg) allorquando specifica la peculiare capacità del Moggi di avere una molteplicità di rapporti a vario livello con i designatori arbitrali, come già visto innanzi, fuori dalle sedi istituzionali ed ai quali riusciva a imporre (e ciò emerge con evidenza dalle numerose conversazioni intercettate) proprie decisioni, proprie valutazioni su persone e situazioni (come nel caso delle trasmissioni televisive soprattutto valutative sulla condotta dei singoli arbitri), coinvolgendoli strettamente così nella struttura associativa (mediante anche l'uso esclusivo di uno strumento privilegiato di comunicazione) e nel perseguimento della comune illecita finalità. Appaiono eclatanti su punto le diverse incursioni del Moggi (insieme al Giraudo) negli spogliatoi ove si trovavano gli arbitri e gli assistenti come ad esempio nel caso di Gianluca Paparesta (alla fine della partita Reggina -Juventus del 7.11.2004), che seppur ha negato in dibattimento di "avere percepito" di essere stato rinchiuso all'interno dello spogliatoio, ha posto in luce una condotta a dir poco "aggressiva" da parte del Direttore sportivo della Juventus (e ciò anche se, come rappresentato dalla Difesa del De Santis, vi è una circolare la n 7 della Lega calcio per l'anno 2004/05 che consente l'accesso dei dirigenti di società di calcio negli spogliatoi), il quale ne fa cenno peraltro in conversazione intercettata, vantandosi di averlo rinchiuso come sanzione per il suo arbitraggio contrario. Tuttavia l'elemento significativo dell'intera vicenda risulta essere la non isolata mancata indicazione di tale grave episodio da parte di un arbitro "interessato" nel referto arbitrale e ciò

appare quale conseguenza diretta del timore del Paparesta (peraltro sicuramente aggiornato sulle decisioni del Moggi alla luce del contatto di quest'ultimo con il padre che seguiva il figlio in quasi ogni spostamento sportivo come riferito dallo stesso Paparesta Romeo in sede dibattimentale).

Ma tale episodio non è stato isolato, basti ricordare altra incursione negli spogliatoi dopo la partita Parma- Juventus (in data 6 gennaio 2005 ed in cui arbitrava Farneti Piergiuseppe) ed in cui il Moggi di fatto rimproverò il direttore di gara di avere sbagliato nella conduzione della gara. Orbene, seppur si voglia attribuire a tale condotta una valenza scherzosa (come riferito, con qualche tentennamento, dallo stesso Farneti), la stessa non può non essere significativa della abitudine e della spregiudicatezza del Moggi (spesso con il Giraudo) di intromettersi, peraltro alla conclusione di una gara, in un luogo che dovrebbe essere inaccessibile almeno ai diretti interessati.

I motivi di appello peraltro nulla indicano se non che il Tribunale ha sostanzialmente mal interpretato il linguaggio confidenziale utilizzato dal Moggi e “ tipico” dell’ambiente calcistico, non ha preso in considerazione la assoluta convivialità degli incontri con i designatori (in particolare legame amicale risalente nel tempo con il Pairetto) atteso che in alcuni di essi partecipavano anche le mogli (ma sul punto si ribadisce, come già innanzi esposto, che non si comprende come si possa far escludere l'intento illecito delle riunioni per la sola presenza delle consorti e di toni cordiali o amichevoli fra i convenuti), non ha tenuto in debito conto della inimicizia del teste Cellino Marco, Presidente della società sportiva del Cagliari (ma la sua deposizione invece appare affatto sbilanciata da pregressi contrasti con il Moggi, atteso che in più punti ha sfumato il senso della sua dichiarazione, indicando di avere “sensazioni” al fine di mitigare la sua deposizione) o del teste “de relato” Monti (che riporta quanto appreso da Giacinto Facchetti deceduto, sulla esistenza di un sistema illecito nel mondo del calcio al cui vertice vi era il Moggi, ma tale asserzione ha trovato ampia e più precisa conferma nella deposizione resa da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto e dunque non può trattarsi di mero pettegolezzo) o ancora ha

sottovalutato la deposizione del Collina sulla regolarità delle partite e sul fatto che il De Santis avesse arbitrato partite in cui la Juventus aveva comunque perso.

Va precisato subito che la testimonianza *de relato* ha valore di piena prova, allorquando la testimonianza primaria risulta non più acquisibile come nel caso di specie(ex multis Cass Sez III sentenza n. 12916 del 2.03.2010), dunque alcun rilievo sulla sua non valenza in questa sede per il Monti, soprattutto alla luce della conferma ricevuta dall'altra deposizione come sopra già indicato.

Sulla deposizione del Collina va rilevato che la stessa non ha di fatto riferito elementi essenziali tali da escludere una responsabilità del Moggi: egli ha dichiarato in modo generico sugli aspetti procedurali dei sorteggi e delle griglie e di non avere notato anomalie nella conduzione delle partite di calcio a lui sottoposte in esame e di conoscere le buone qualità professionali di alcuni colleghi arbitri (fra cui il De Santis), senza dunque nulla precisare in relazione alla pur evidente influenza in quel contesto ambientale del Moggi (erano assolutamente di dominio pubblico alcuni episodi di intromissione negli spogliatoi degli ufficiali di gara del predetto insieme al Giraudo). Pertanto, tale testimonianza, invocata come derimente dalla Difesa, appare invece ininfluyente nell'ambito dell'ulteriore intero quadro probatorio a carico dell'imputato.

Va sottolineato che il ruolo e la capacità di accentrare su di sé l'attenzione come "capo" emerge per l'imputato Moggi con evidenza dall'insolito risalto attribuito ad ogni suo giudizio da personaggi che, pur non direttamente collegati al cd. "sistema Moggi", ne hanno comunque subito l'influsso decisivo per la loro carriera (come appunto il Carraro, poi rieleto alla Presidenza della FGCI come da verbale ud. del 15.12.2009), oppure ne hanno dovuto subire il potere di controllo su più aspetti del campionato di quegli anni per non essere esclusi dallo stesso (ne è esempio Diego Della Valle, come dallo stesso dichiarato essenzialmente in sede di spontanee dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte).

Infine, va fatta risaltare la non comune capacità del Moggi nel "difendere" le posizioni dell'associazione di cui era capo attraverso contatti anche con soggetti a lui

invisi (come il Baldini) e ciò proprio per acquisire maggiore credibilità e conseguentemente potere di controllo sugli arbitri a lui vicini (sul punto sovengono diverse conversazioni intercettate fra il Baldini ed il Mazzini per la nomina del Castagnini del 4.04.2005 e quelle fra il Nucini ed il Meani del 7.04.2005 e fra il Meani ed il Collina del giorno successivo).

Per quanto attiene alle posizioni del **Pairetto** e del **Mazzini**, come già esposto, va accolto l'appello del P.M. sul capo A).

Se è pur vero che per il **Pairetto Gian Luigi** emergono un minor numero di intercettazioni (me vi sono altre conversazioni in atti con il dirigente della squadra del Brescia, anch'esse indicative della sua concreta influenza sulla designazione degli arbitri, prescindendo dall'effettuazione del sorteggio vedasi telefonate n. 10713 del 14.12.2004 o la n. 22800 del 24.01.2005) appare certo che lo stesso era non solo in possesso della cd. "scheda riservata" (come indicato dallo stesso Bergamo nel proprio interrogatorio e come emerge dalla conversazione con il Moggi del 20.09.2004 e la già citata conversazione n. 17298 del 6.02.2005), ma appaiono confluenti sul ruolo di organizzatore del sodalizio e non di mero partecipe, le non poche riunioni effettuate presso la sua abitazione con gli esponenti più rilevanti del sodalizio, ove avvenivano per lo più gli accordi per così dire "programmatici" non solo per le varie sorti di alcune partite più importanti di quel campionato di calcio ma anche per gli assetti interni alla FIGC (ed alla Lega Lega professionisti, organo interno anch'esso alla Federazione).

Infatti, appare fortemente riduttivo il ruolo "servente" nei confronti del Moggi attribuito al Pairetto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Il ruolo del Pairetto (come quello del Bergamo) era più che funzionale (e dunque non sostituibile) all'associazione in parola e non solo quale designatore arbitrario, perché rappresentava una larga fascia di elettori per le cariche federali in contrapposizione a quella del Bergamo (la iniziale designazione di due designatori era nata proprio per l'esigenza di bilanciare le opposte pretese delle varie dirigenze delle società sportive).

Inoltre, va notato che l'atteggiamento prevaricatore ed a volte aggressivo utilizzato dal Moggi nei confronti di alcuni fra gli associati (come anche per il Mazzini) non può assurgere ad unico elemento identificativo della sudditanza del singolo soggetto nell'ambito associativo. Non può sottacersi che il Pairetto aveva sì ricevuto le direttive dall'amico Moggi (e dal Giraudo) ma la scelta concreta di come attuare la designazione (le griglie) degli arbitri alle singole partita più rilevanti in quel contesto era di fatto compito esclusivo dello stesso insieme al Bergamo. Né si può tacere ancora una volta che risulta grave la responsabilità per l'imputato nell' avere concesso (insieme al Bergamo) la intromissione del Moggi (assolutamente estraneo alla Federazione Italiana Gioco calcio) in un campo di assoluta esclusiva competenza di figure interne alla Federazione e ciò con il chiaro fine di impedire appunto influenze esterne tali da inficiare la corretta e limpida gestione delle gare.

Anche i motivi di appello avanzati dalla Difesa sul punto non appaiono accoglibili: se è pur vero che i toni e le conversazioni del Pairetto intercettate appaiono meno esplicite rispetto al collega Bergamo (ma di ciò da ampia motivazione la sentenza di primo grado a pag.474 e segg), dovute alla diversità del carattere dello stesso, sovengono a titolo di prova altre conversazioni con altri soggetti (come con il Governato del Brescia calcio sopra già citato) in cui emerge con chiarezza l'intento del Pairetto nell'attivarsi per un aggiustamento delle designazioni arbitrali. In ogni caso, anche l'aver contatti con altri "gruppi" o soggetti estranei al sodalizio (come già esposto innanzi), peraltro dovuti comunque e necessariamente al ruolo istituzionale ricoperto, non intacca affatto la appartenenza alla associazione come contestata al capo A) e la consapevolezza di attuare il programma criminoso scelto. Infatti la associazione in parola non aveva, a parere di questa Corte, una finalità esclusiva di attuazione di compiere unicamente le cd.frodi sportive. Le stesse rappresentavano solo un mezzo attraverso il quale il sodalizio accresceva il proprio potere, giacchè incideva su aspetti immediatamente visibili e dunque ben percepibili dagli altri che più facilmente soccombevano al cd. "sistema Moggi" (vedi il cd. "salvataggio" della Fiorentina).



Inoltre l'assunto più volte ripetuto che diversi testi come Babini e Cellino abbiano in sede dibattimentale solo espresso opinioni non appare del tutto veritiero: si sottolinea che allorché un testimone dichiara di avere ascoltato una frase o assistito una azione ben precisa, questo aspetto ha rilevanza probatoria ed è ovvio che l'interpretazione della stessa è compito del giudicante e non del teste. Infine le affermazioni di più testi (gli arbitri Cutiga, Pisacreta, Guidi, Collina, Tombolini solo per indicarne alcuni) di non avere subito alcuna richiesta o pressione da parte del Pairetto, al di là della loro credibilità alla luce della quasi serialità delle espressioni usate e del contrasto evidente con il tenore di alcune conversazioni intercettate ad essi attinenti (ad esempio il Tombolini), non hanno prodotto alcun reale *vulnus* nella mappa probatoria a carico dell'imputato, anzi hanno evidenziato (come anche per altri testi come ad esempio alcuni allenatori di calcio come Ancellotti) una sostanziale volontà di far passare come normali comportamenti certamente non definibili tali.

Per quanto attiene alla figura del **Mazzini Innocenzo**, anch'egli è da inserire nell'ambito del 1° comma dell'art 416 c.p.: anche in tale caso non si concorda sul giudizio riduttivo espresso dal Tribunale, basato anch'esso sulla minima rilevanza (*rectius* "scarsa considerazione") attribuita al predetto in alcune conversazioni intercettate dal Moggi e sul punto ci si riporta su quanto già esposto per l'imputato Pairetto. Va accolta la doglianza del Pubblico Ministero sulla posizione di organizzatore dell'imputato. Il Mazzini infatti è un soggetto su cui le attività di intercettazione hanno potuto acquisire un tale numero di conversazioni che difficilmente dalle stesse si può prescindere nel valutare il suo operato all'interno dell'associazione. Il Mazzini è colui che più di altri imputati ha reso in numerose conversazioni il senso del suo contributo al sodalizio: egli da e riceve informazioni con una rapidità sorprendente e funge frequentemente da contatto fra il Moggi e alcuni dirigenti di squadre di calcio interessati ai possibili favori del "capo".

Non solo il Mazzini risulta partecipe alle varie riunioni conviviali fra i vertici dell'organizzazione (di cui una presso la sua abitazione) ma, allorquando risulta

assente, viene immediatamente informato il giorno dopo dal Bergamo di cosa è avvenuto e degli accordi presi; egli è colui che si attiva in modo impressionante per la rielezione dei vertici federali, individuando i punti di vulnerabilità della contrapposta fazione (sostenuta dai Della Valle) e facendo predisporre “ un dossier” da utilizzare contro la stessa; è colui che organizza di fatto ed in tutto il cd. “salvataggio della Fiorentina”, ovvero intuisce la difficoltà della dirigenza di tale squadra (previo contatto con il Mencucci), isolata in precedenza, e riesce con una non comune capacità affabulatoria a porre in contatto (sempre attraverso il solerte Mencucci) i Della Valle (in particolare Diego) con il Bergamo ma sotto l’egida ed il beneplacito del Moggi. Appaiono illuminanti alcune conversazioni in cui si evidenzia l’alacrità del Mazzini nel rendere edotto il Moggi della sua attività per “neutralizzare” i Della Valle nella lotta per le cariche federali (notasi le telefonate, peraltro in rapida sequenza temporale, n.5577 del 3.12.2004 e quella successiva n. 5578 in cui il Mazzini, chiamando il Moggi dal suo ufficio federale in Firenze, riferisce di avere uno *scoop* ai danni di Diego Della Valle e ancora la n. 9147 e la n. 9156 sempre del 3.12.2004, quest’ultima significativa anche sotto il profilo del concreto potere del sodalizio in relazione a decisioni di giustizia sportiva o ancora la n. 10932 del 4.01.2005 ed in cui il Moggi si complimenta con il Mazzini per la sua abilità dimostrata nel caso dei Della Valle; o ancora la n. 12180 del 14.01.2005 in cui appare evidente fra i due - Moggi/Mazzini- l’accordo di far pressione sulla dirigenza della squadra fiorentina).

Infine va sottolineato che anche l’imputato Diego Della Valle, in sede di spontanee dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte, ha evidenziato non solo l’esistenza effettiva di un “sistema” collegato al Moggi all’interno del mondo del calcio (non legato solo al campionato di calcio di quegli anni) ma anche il ruolo “attivo” del Mazzini nel far sì che la loro dirigenza si adeguasse a tale regime, ritenendola “snob”(non a caso testualmente il Della Valle ha riferito : *“ritornerei al motivo scatenante: la Fiorentina ha chinato la testa ad un mondo che in un certo senso li ha voluti irreggimentare”* cfr. pag 15 verb del 15.10.2013).



Per quanto attiene all'imputato **Fabiani Mariano**, anche per lui va accolto l'appello del P.M. in relazione al ruolo di partecipe nel reato associativo. Infatti, la sentenza impugnata ha di fatto anche in tale caso sminuito il contributo offerto dal Fabiani alla struttura associativa. Egli è sicuramente un "factotum" del Moggi: è colui che lo segue in quasi ogni attività, pur avendo egli un ruolo all'epoca dei fatti di dirigente della squadra del Messina, tanto da avere addirittura un ufficio presso la sede della Juventus a Torino; egli è colui che accompagna il Moggi ad acquistare le ulteriori schede straniere da consegnare ai vari arbitri o altri soggetti comunque da coinvolgere nel cd. sistema Moggi (testimonianza di De Cillis ud 13.09.2009); è colui che è presente all'incontro con il Paparesta Romeo a Napoli ove si consegna la prima scheda riservata e sulla quale risulta inserito già il proprio numero di utenza riservato da contattare in alternativa al Moggi qualora quest'ultimo non fosse raggiungibile (vedi verbale di Paparesta Romeo ud. del 19.05.2009); egli è colui che più di altri ha utilizzato la scheda straniera, attesa la quasi totale mancanza in atti di conversazioni captate, anche prive di rilievo probatorio, fra gli associati o con terzi; è colui che risulta contattato quasi quanto il Moggi sulle utenze riservate dagli arbitri Bertini, Dattilo, Racalbuto e De Santis ed altri (vedasi i tabulati in atti).

Orbene, a giudizio di questa Corte, a nulla rileva il fatto che lo stesso non abbia coinvolgimenti provati in condotte di frode sportiva, atteso che, come già detto, non appaiono quest'ultime quale unico fine del sodalizio. Infatti, appare quantomai anomalo che il Fabiani, dirigente di una squadra di calcio peraltro non coinvolta (secondo gli atti di questo processo) in attività direttamente collegabili alle odierne imputazioni, sia presente in quasi tutte le occasioni significanti per l'associazione per il solo legame amicale con il Moggi e non abbia invece un ruolo di supporto per il predetto e con esso anche all'intera struttura associativa. Non va infatti sottaciuto che il Moggi ed il Fabiani dividevano anche interessi economici legati alla gestione di alcuni calciatori (come è già indicato nella sentenza impugnata pagg. 417 e segg) per come riferito da più testi (lo stesso teste di P.G. Auricchio nonché il Dal Cin e l'Aliberti). A nulla rileva che il teste Martino Manfredi (valutato con



alterno giudizio dal Tribunale) abbia riferito di non avere mai visto il Fabiani presso la sede federale di Roma ove si allenavano gli arbitri. Il Fabiani non agiva senza l'apporto diretto del Moggi ed in ciò si distingue il suo ruolo, sicuramente meno rilevante, rispetto ai designatori ed al Mazzini: egli era ben consapevole sia della sussistenza del sodalizio (era in possesso di due schede) che del proprio apporto allo stesso ed in tale ottica consentiva di farsi contattare al posto del Moggi proprio sulle utenze riservate.

Viceversa non va accolto l'appello del P.M. sulla imputata **Fazi Maria Grazia** (per cui anche il P.G. ha avanzato conferma dell'assoluzione): la stessa, pur ricoprendo la figura di segretaria dell'ufficio del Bergamo presso la sede federale, ha effettivamente assunto un ruolo ambiguo soprattutto nei rapporti con il Bergamo che travalicavano il semplice rapporto lavorativo. La donna è risultata avere una certa influenza sulle decisioni del Bergamo, tanto da far scattare anche negli altri sodali (in particolare nel Moggi, nel Pairetto e nel De Santis), allorquando la stessa è stata trasferita ad altro ufficio, una mobilitazione sicuramente "sospetta" da parte dei vertici dell'associazione finalizzata al suo reintegro nella vecchia posizione. Indubbiamente tale azione "collettiva" appare anomala ed indiziante, seppur in modo non sufficiente probatoriamente, di una "conoscenza" da parte della Fazi delle dinamiche intercorrenti fra il Bergamo ed gli esponenti del sodalizio (altrimenti non si comprenderebbe il "pronto intervento" del Moggi, del tutto estraneo alla federazione, affinché la donna rientrasse nel ruolo amministrativo e del timore che le sue istanze non venissero accolte).

Per le altre posizioni di partecipe all'associazione (**De Santis, Bertini, Dattilo e Racalbuto, i primi tre hanno rinunciato in questa sede alla intervenuta prescrizione per tutti i reati loro ascritti**) la sentenza di primo grado va confermata.

Prima di entrare nel merito di tali posizioni, va considerato in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo per tutti gli imputati quali partecipi nel capo A), che la condotta di partecipazione deve essere caratterizzata dal quel che viene

definita la “*affectio societatis*”, cioè la consapevolezza e la volontà di apportare un contributo – non marginale, ma apprezzabile (Cass. pen., 17.1.1997) – al rafforzamento del sodalizio criminoso e di far parte di un’associazione di cui si condividono le sorti ed il programma. Sotto il profilo probatorio, in giurisprudenza è stato stabilito che non è necessaria una esplicita manifestazione di prendere parte dell’associazione criminale, giacché la consapevolezza dell’associato può essere provata per “*facta concludentia*” che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Cass. pen., 24.9.1998). Peraltro, è ininfluente la circostanza che ciò avvenga per mandato anche di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per cui si partecipa alla vita della *societas sceleris*. Il dolo per il partecipe ha quale minimo comun denominatore la consapevolezza dell’esistenza dell’associazione. Tuttavia, non è richiesto che il partecipe abbia conoscenza di tutti gli altri associati: è sufficiente che egli di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi.

Tanto premesso, va rilevato che il **De Santis Massimo**, indubbiamente per quanto non abbia ricoperto un ruolo di vertice nell’associazione di cui al capo A) (concordemente con la sentenza impugnata, non si ravvisano estremi per la sussistenza di una autonoma “combriccola romana”, ramo distaccato del sodalizio capeggiato dal Moggi e dal Giraudo secondo l’iniziale ipotesi accusatoria, vedi pag. 480 e segg.) ha rivestito comunque un ruolo non secondario per le dinamiche e le finalità del gruppo associato. Numerose sono le conversazioni intercettate in cui l’imputato, per alcuni aspetti epigone del Moggi nel prospettare i propri meriti, ha di fatto ammesso il proprio coinvolgimento nel sodalizio in parola.

Sul punto i motivi di appello prospettati dalla Difesa dell’imputato non trovano accoglimento. Gli stessi peraltro non fanno altro che riprodurre le medesime motivazioni addotte in primo grado, nulla aggiungendo sul piano probatorio in questa sede al fine di escludere la responsabilità del De Santis per il reato associativo.

Infatti, sul capo a) si ripropone la travisata lettura delle conversazioni intercettate, la inattendibilità dei testi Facchetti Gianfelice e Monti, i quali hanno solo riportato il contenuto di meri appunti del Facchetti Giacinto sulla sussistenza di un “sistema

Moggi", in cui il De Santis era un primario punto di riferimento, trattandosi di mere sensazioni del defunto dirigente dell'Inter, la inattendibilità dei testi Cellino e l'ex arbitro Nucini, il primo per evidente inimicizia ed il secondo perché " già gola profonda" in altro processo e comunque inattendibile per le vicende che lo hanno escluso dal mondo del calcio; sulla esistenza di conversazioni non valutate dal Tribunale, in cui il De Santis ha contatti con soggetti (quali il Meani) del tutto estranei al sodalizio che escluderebbero la sua *affectio* allo stesso (ma sulla interpretazione di tali contatti si è già esposto innanzi).

Va subito considerato che tutti gli aspetti salienti delle doglianze della Difesa dell'imputato hanno invece avuto piena valutazione nella sentenza impugnata che individua la partecipazione in plurimi elementi. Emerge con evidenza il possesso della scheda straniera (di fatto non negata dal De Santis, atteso che la stessa Difesa ha richiamato la circolare n. 7 della Lega autorizzativa per i dirigenti della società di calcio ad accedere negli spogliatoi con riferimento alla " visita" del Moggi durante la partita Parma-Juventus, diretta appunto dal De Santis ed in cui la schede riservata è stata consegnata) provata dalla già indicata deposizione del teste di P.G. Di Laroni (ed a nulla rileva che per un episodio fra i tanti, l'individuazione della scheda attribuita al predetto imputato non coincida con la sua presenza in Coverciano, alla luce degli innumerevoli contatti emersi con la scheda in oggetto ed altre utenze "ordinarie" di persone familiari del De Santis per come evincibile dalle schede dei tabulati acquisiti in atti).

Il possesso di una o più schede riservate - va ribadito per tutti gli imputati per il capo A) - rappresenta un tassello ineludibile, a parere di questa Corte, per individuare la partecipazione all'associazione in parola e conseguentemente la piena consapevolezza di farne parte. Infatti, seppur tali schede siano state consegnate a soggetti che non risultano coinvolti nel presente processo o, se anche imputati, lo sono unicamente per i reati di frode sportiva (e ciò attiene ad una scelta dell'Accusa che in questa sede non è possibile vagliare) l'attribuzione di un canale preferenziale con i vertici del sodalizio attraverso strumenti di comunicazione " riservati" o meglio ancora

“segreti”, non possono non avere una minima valenza probatoria o solo di supporto come prospettato da più Difese degli imputati. Anzi, tale elemento fattuale concretizza la portata dell’associazione che, con la consegna di un tale mezzo di comunicazione (peraltro con codice di ricarica conosciuti dagli stessi capi ovvero il Moggi ed il Giraudo come è emerso chiaramente dall’esito di più intercettazioni) non solo ha blandito il singolo arbitro (attribuendogli un ruolo necessario per gli obbiettivi da perseguire) ma ha così legato lo stesso ad un circuito illegale di contatti e di accordi a cui mai dovrebbe sottoporsi un ufficiale di gara come meglio si esporrà in sede di valutazioni delle condotte di frode sportiva.

Orbene, pur non rilevandosi telefonate in chiaro intercettate fra il De Santis ed il Moggi, tema su cui essenzialmente si basa la Difesa del De Santis per sostenere la insussistenza del legame associativo, si delinea la rilevanza del primo per il secondo da altre conversazioni captate in cui appare esplicita la “rilevanza” del De Santis per il sodalizio: quella intercorsa fra il giornalista Damascelli e Moggi in data 5.12.2004, in cui il primo, commentando la partita Fiorentina-Bologna, arbitrata dal De Santis, qualifica quest’ultimo come autore “*del delitto perfetto*”, con ciò riferendosi alle ammonizioni di tre difensori del Bologna che sarebbero stati così assenti nella disputa successiva con la Juventus; o ancora quelle fra la Fazi ed il Bergamo (ed in cui si fa esplicito riferimento alla cd. “*combriccola romana*”, termine che, pur individuando nel De Santis una leadership trainante per il gruppo di arbitri di estrazione romana, non va inteso probatoriamente come propaggine del sodalizio per cui vi è processo, vedi telefonate del 7.11.2004 o del 5.01.2005, oppure le conversazioni nel novembre /dicembre 2004 fra lo stesso De Santis ed il Martino Manfredi dipendente della FIGC).

Risultano ugualmente confluenti sulla sussistenza del reato di cui al capo A) per il De Santis le conversazioni intercorse con il collega Palanca Luca (quella ad esempio del 12.10.2004 n. 41 perizia De Vito Vol. XXIV pagg. 118) o quelle fra il De Santis ed il Martino Manfredi (fra il 14.11.04 ed il 20.11.2004 Vol.IX perizia Schettino, pagg.43 e segg.) in cui appare chiaro non solo l’interessamento del De Santis per i

giudizi anche in trasmissioni televisive di alcuni assistenti di gara vicini al sodalizio (come il Cennicola, vedi n. 792 del 15.11.2004 perizia Schettino) ma anche la consapevolezza della precostituzione delle griglie ed in parte dei sorteggi dal vertice dell'associazione (come emerge in più telefonate con il Bergamo ad esempio le nn. 254/255/256 tutte del 12.11.2004 vedi perizia Schettino ed in cui sia il De Santis che il Bergamo fanno esplicito riferimento all'esito del sorteggio che per entrambi " è andato perfetto... ad incastro" ed in cui ancora il De Santis si sofferma non poco nell'elencare tutte le possibile gare da lui arbitrate che possano "smontare" le dichiarazioni accusatorie già rese agli inquirenti dall'arbitro Dal Cin e con ciò si intuisce la piena conoscenza da parte del predetto delle attività investigative che erano in corso nei confronti del gruppo che riteneva si concludessero anche con facilità a loro vantaggio (e ciò è rivelatore di un inquietante "vulnus" nelle indagini già nella loro primissima fase).

Altrettanto significative sul legame e la funzionalità associativa del De Santis appaiono le conversazioni intercettate fra il GHIRELLI Francesco (dirigente della FIGC) e Cellino Marco sia prima che dopo la partita Reggina-Cagliari, conclusasi in favore della prima. Infatti, soprattutto in quella del 12.12.2004, successiva alla gara, il Cellino non solo fa riferimento esplicito al De Santis come collegato al gruppo del Moggi e con ciò anche al FOTI Pasquale, presidente della Reggina, in relazione ad interessenze nella GEA Spa, ma anche alla prospezione da parte del De Santis al Cellino, entrato a fine a partita negli spogliatoi degli arbitri, di farlo squalificare per tale ingresso, squalifica poi effettivamente comminata: tale elemento risulta esplicito nell'indicare la diversità eloquente di comportamento che il De Santis assumeva con il Moggi, anch'egli entrato più volte negli spogliatoi dopo una gara arbitrata (partita Parma-Juventus del 6.1.2005) dal predetto arbitro senza subire alcuna segnalazione (sul punto vedi telefonata fra il Palanca ed il De Santis del 13.12.2004 progr.3322 Vol. IX perizia Schettino che conferma perfettamente l'episodio).

Alcun dubbio di possibile intento calunnioso da parte del Cellino può sussistere, attesa la genuinità del contenuto della suddetta conversazione, derivante dalla

modalità di acquisizione captativa che, a differenza della formalità della deposizione resa in dibattimento, ha reso quantomai esplicita la “percezione” concreta nel Cellino della incidenza sulla gara di una precostituita decisione al vertice di far arbitrare la stessa necessariamente ad un sodale.

Infine vanno rilevati, ed appaiono altrettanti significativi in tale senso, i numerosi contatti evincibili dai dati dei tabulati telefonici relativi alle schede riservate in uso sia al Moggi che al De Santis, che evidenziano la costante comunicazione fra i due prima dei sorteggi, prima della partita e conseguentemente all’esito della stessa (ad esempio vanno notati i tabulati prima dei sorteggi per la partita Palermo Lecce del 20.02.2005, ove vi sono ben 7 contatti del Moggi verso il De Santis, 2 del De Santis verso il Moggi subito prima del sorteggio, 1 del Moggi dopo il sorteggio e 2 del De Santis verso il Moggi dopo la partita).

Si concorda con il Tribunale nella valutazione della ininfluenza sui dati probatori emersi in dibattimento delle corretta valutazione ricevuta sui referti arbitrali dal De Santis anche in sede disciplinare (motivi riproposti in sede di appello) né tantomeno i giudizi positivi espressi da altri colleghi arbitri (fra cui il Collina, con cui peraltro vi era una certa rivalità per l’ascesa in ambito internazionale) che non si comprende come possano porre nel nulla i suesposti elementi probatori. Va invece sottolineato che appare non ininfluente la deposizione sul punto resa dal Monti Fabio su quanto riferitogli dal defunto Facchetti sulla rilevanza sia del “sistema Moggi”, la cui operatività prescindeva dal collegamento con la società della Juventus, e sia del ruolo nello stesso del De Santis (vedi deposizione del teste Monti ud 1.03.2011).

Anche per il **BERTINI Paolo** va confermata la partecipazione al sodalizio: sul possesso della schede riservata non può esservi dubbio. Non solo sul punto hanno piena valenza le dichiarazioni rese dal teste di P.G. DI LARONI, indicative sia della sua individuazione che attribuzione (vedasi verbale ud del 10.11.2009 pag 150 e segg.) ma anche i contatti fra la scheda 41764329155 in uso al Bertini e la scheda 41764329185 in uso al Paparesta Gianluca, il quale, seppur ha dichiarato di non

ricordare di avere colloquiato con il collega ed amico Bertini attraverso tale scheda (seppur prestatagli dal padre Romeo), risulta smentito dall'esito del traffico dei tabulati fra le suddette utenze in 7.12.2004 e da quanto esposto con le garanzie di indagato dinnanzi al P.M. (sul punto va letta la motivazione a sostegno della richiesta di archiviazione per il Paparesta e fatta propria dal GIP di Napoli in atti).

I motivi di doglianza avanzati sul punto dalla Difesa (anch'essi già prospettati nella medesima consistenza probatoria in primo grado) non appaiono inficiare la mappa probatoria a carico dell'imputato. Anche per lui, pur non emergendo intercettazioni in chiaro in cui è colloquante (attesa la assenza di decreti di intercettazioni sulle utenze ordinaria a lui intestate per una non comprensibile scelta investigativa), subentrano i numerosi contatti telefonici con le utenze straniere sia del Moggi che del Fabiani (a titolo di esempio vanno notati i tabulati prima dei sorteggi per la partita Juventus-Milna del 18.12.2004 arbitrata dal Bertini ove vi sono 2 contatti fra il Bertini ed il Moggi il 14.12.2004 prima del sorteggio, poi 1 del Bertini verso il Fabiani il 15.12.2004, poi uno del Moggi verso il Bertini nel medesimo giorno e di seguito una serie di contatti ravvicinati fra i tre fra il 17 ed il 19.12.2004 ed infine altri 4 contatti fra i tre imputati il giorno 20.12.2004 prima e dopo la partita ma vedasi anche i tabulati relativi alle partite Siena-Juventus del 23.10.2004 , Siena-Messina del 13.02.2005, Inter-Fiorentina del 20.03.2005, Messina-Parma del 23.01.2005 con molteplici ed incrociati contatti sempre fra il Bertini, il Moggi ed il Fabiani sempre prima del sorteggio, prima e dopo la partita).

Inoltre, appaiono ugualmente concludenti in tal senso anche le conversazioni fra il Moggi con il Baldas Fabio, ex arbitro e poi commentatore nell'ambito della trasmissione televisiva "Il Processo del Lunedì" diretta da Biscardi ed in cui si richiede esplicitamente il salvataggio oltre che degli arbitri Dattilo e Trefoloni, anche del Bertini (la n. 335 del 20.09.2004) o ancora quella del 20.12.2004, ore 23,08 n. 8782 (confermata da quella del giorno successivo fra lo stesso Moggi ed il Biscardi la n. 8846) sull'utenza ordinaria del Moggi ed in cui la segretaria del Biscardi contatta il Moggi allarmata per far attivare quest'ultimo per il televoto in favore del Bertini, la

cui conduzione di gara è stata ritenuta non buona e ciò proprio per edulcorare il giudizio sul predetto e portarlo a migliori quotazioni anche in ambito di giudizio federale.

Tutto ciò appare del tutto incomprensibile, alla luce di un prospettato inesistente rapporto di amicizia o quantomeno di approfondita conoscenza fra il Moggi ed il Bertini e può essere letto unicamente quale valido elemento supportante la stretta collaborazione fra i due nell'ambito del sodalizio.

La posizione del **DATTILO Antonio** in ordine alla prova della responsabilità per il reato associativo è analoga a quella esposta per il Bertini.

Risulta provata anche per il predetto la detenzione della schede straniera, la cui attribuibilità è certa per le argomentazioni sulla modalità di associazione effettuata in sede investigativa come già innanzi esposto. Anche per lui i contatti, numerosi e ripetuti, con la scheda in suo uso sia con quella del Moggi che del Fabiani sono molteplici: si rilevano dai tabulati effettuati in prossimità delle seguenti partite : Messina-Parma del 23.01.2005 (non oggetto di imputazione) in cui il Dattilo è assistente di gara e ove vi sono ben 24 contatti reciproci fra il Dattilo, il Moggi ed l'onnipresente Fabiani. Ma l'elemento rilevante per la individuazione del legame associativo si desume dalla esemplare conversazione intercettata ed intercorsa fra il Moggi ed il Giraudo il 26.09.2004 (telefonata n. 641 Perizia Schettino) ed in cui il Giraudo stesso, al termine della partita Udinese-Brescia lodava la "bravura del Dattilo" che aveva espulso il calciatore Jankulowski della Udinese ma di fatto si lamentava che il predetto non avesse "osato" di più attraverso il metodo della "ammonizioni pilotate", ovvero dimezzato il numero dei calciatori dell'Udinese ("*io pensavo che ne facesse quattro a...invece guarda un pò*") così favorendo la Juventus, prossima avversaria della Udinese.

Ma altrettanta conferma va rinvenuta in una delle numerose conversazioni intercettate (quella del 20.09.2004) fra il Moggi ed il Baldas Fabio, commentatore di punta in quegli anni della trasmissione "Il Processo del Lunedì", in cui si fa esplicito

riferimento al Dattilo (nonché al Bertini come sopra accennato) in relazione ai commenti che il Baldas doveva “guidare e favorire” in trasmissione per far sì che il giudizio sul predetto fosse più che lusinghiero e dunque potesse essere ritenuto degno di essere designato anche per partite più importanti. Ancora appare significativa anche la n. 803 del 26.09.2004 sempre fra il Baldas ed il Moggi, in cui il primo, criticando esplicitamente la conduzione di gara del Dattilo ad Udine (in particolare di non avere interrotto il gioco in occasione di un fallo sul portiere), è sempre il Moggi che, con una sollecitudine non comune, si raccomanda al Baldas per aggiustare il giudizio del predetto sodale nella trasmissione del Biscardi (ed analogo contenuto ha la n. 877 del 27.09.2004 sempre fra il Moggi ed il Baldas).

Anche per il **RACALBUTO Salvatore** va confermata la sussistenza del legame associativo: vanno notati i tabulati prima dei sorteggi per la partita Roma-Parma del 19.12.2004, che evidenziano ben n.15 contatti fra il Racalbuto ed il Moggi utilizzando le utenze riservate (il cui uso da parte del Racalbuto ha trovato riscontro per le medesime motivazioni esposte dal teste di P.G. Di Laroni), di cui n.3 subito dopo il sorteggio, n. 2 prima della partita ed infine 2 alla conclusione della stessa; ancora nella partita Cagliari-Juventus del 16.01.2005, risultano fra i due imputati n. 2 contatti il giorno del sorteggio e ben n.6 contatti il giorno della partita, di cui uno in tarda nottata.

Anche per il Racalbuto come per il Dattilo il sostegno televisivo è essenziale e la gestione dello stesso è, come già indicato, di competenza esclusiva del Moggi.

Anche in occasione di tale ultima partita, il Baldas ha un ruolo di opinionista di spicco nella trasmissione del Biscardi ed infatti, sulla non perfetta conduzione di gara del Racalbuto (è lo stesso Baldas a riferire nella conversazione del 17.01.2005 al Moggi che vi era un fuorigioco per 50 cm) è proprio il Moggi ad insistere di accorciare “*i centimetri del fuorigioco*” o ancora di non far ricadere “*la responsabilità sull'arbitro*” ma anzi riceve l'assenso del Baldas che indica di far ricadere la colpa sul guardalinee (Consolo in quella partita) in modo da “salvare” il Racalbuto da un giudizio negativo. Tale giudizio verrà scongiurato dal Moggi anche

in seguito, ovvero allorquando si paventa il pericolo che l'arbitro suddetto venga segnalato per la sua conduzione di gara Cagliari-Juventus: in tale occasione è lo stesso Moggi a contattare il Ghirelli Francesco e di fatto ad imporre che tutto rientri senza alcuna segnalazione negativa per il Racalbuto in sede federale (conversazione del 19.01.2005).

LA FRODE SPORTIVA


Prima di approfondire le singole imputazioni contestate agli imputati per frode sportiva, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti giuridici del reato previsto dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989.

Sia le difese che il P.M. nei propri motivi di appello hanno evidenziato che il reato di cui all'art 1 L.401 del 1989 è un reato di pericolo astratto o anche presunto che consente una anticipazione della tutela del bene giuridico protetto.

Va premesso che nel nostro ordinamento il concetto di pericolo ha un'accezione normativa e non specificamente naturalistica, ovvero si intende il cd."pericolo-giudizio", inteso come relazione di probabilità tra un fatto ed un evento in uno con il concetto di probabilità come " un rapporto di frequenza dei possibili".

Da questa iniziale definizione sia in dottrina che in giurisprudenza si è giunti alla bipartizione tradizionale fra pericolo concreto e pericolo astratto: nel primo il pericolo rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice caso per caso; nel secondo, il pericolo è implicito e presunto nella stessa condotta.

Senza addentrarci in aspetti meramente teorici e tralasciando le più recenti dottrine che hanno posto in crisi la semplicistica dicotomia fra pericolo concreto/ pericolo astratto e sulla loro intrinseca differenza (si parla anche di "pericolo espresso" o ancora "diretto o indiretto" , quale elemento costitutivo della fattispecie e del diverso livello di concretezza del pericolo a seconda che esso qualifichi l'azione o il risultato ed il



primo si riferisce immediatamente alla lesione del bene giuridico -es. artt. 423/2; 428/2; 433 c.p.- ; il secondo riguarda un evento intermedio che a sua volta comporta una situazione di pericolo per il bene protetto -artt. 424; 429; 431 c.p.-), va premesso che i reati di pericolo astratto hanno subito nel tempo critiche severe in relazione ad una loro configurazione come illecito di pura disubbidienza nonché dubbi di costituzionalità per contrasto con il principio di necessaria offensività e la funzione rieducativa della pena; essi si caratterizzano di solito come reati a dolo generico in cui basta la mera volontarietà della condotta accompagnata dalla consapevolezza della sua pericolosità.

Tuttavia, in sede sia dottrinale che giurisprudenziale, si è rivalutato ed esteso l'ambito del reato di pericolo astratto, liberandolo da una rigidità collegata solo alla verifica necessaria dell'evento e adattandolo anche ad una varietà e non omogeneità dei reati di pericolo astratto, consentendo così di salvaguardare agevolmente consistenti categorie di beni giuridici altrimenti non tutelabili, quali situazioni di pericolo standardizzate derivanti da processi tecnologici legati a produzione di massa (alimenti, medicinali) e beni superindividuali e collettivi (ambiente, economia pubblica) e proprio in tale ottica è sorta l'esigenza di tutelare il bene giuridico della lealtà e correttezza nella attività sportiva agonistica (e ciò al di là della già competente giustizia sportiva) attraverso la legge n. 401 del 1989.

Infatti, il delitto di cui all'art. 1 L 401/89 è un delitto configurato sul modello dei delitti di attentato ovvero come un delitto a consumazione anticipata, consistente in atti diretti a ledere il bene protetto. A lungo si è dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza sul concetto di "direzione" degli atti: le interpretazioni soggettivistiche (minoritarie e secondo alcuni superate) reputano sufficiente, per configurare un delitto di attentato, qualunque atto "intenzionalmente" diretto al risultato lesivo, indipendentemente dalla sua idoneità a creare un pericolo dell'evento. Si costruisce il reato quasi come reato di mera disubbidienza e si arretra di molto la soglia della punibilità: delitti di attentato e tentativo vengono, così, tenuti del tutto distinti; le

interpretazioni oggettivistiche invece riconducono i delitti di attentato alla struttura del tentativo, richiedendo, quindi, per la loro configurabilità, non tanto la direzione dell'intenzione, quanto una concreta messa in pericolo del bene protetto valutata attraverso il requisito della idoneità degli atti ad attentare ad esso.

La sentenza impugnata si attiene a questa interpretazione, puntando nella valutazione dei cd. "atti fraudolenti" di cui al 2° comma del citato articolo, in particolare sulla "idoneità" degli stessi e, solo dopo, sulla loro direzione (*retius* univocità).

Tale ultima interpretazione, va detto però, è sorta in seguito al dovuto adattamento ai principi della Costituzione di fattispecie di reato formulate come delitti di attentato indicate nel codice "Rocco" e dunque introdotte ben prima dell'avvento della Carta Costituzionale del 1948. Dunque, la scelta sia verbale ma anche normativa del legislatore in relazione alla dizione dell'art 1 L 401/89 soprattutto comma 2°, va letta come invece una consapevole volontà di prediligere una figura di delitto di attentato, in cui la valutazione dell'attenzione della condotta si colloca in modo anticipato ovvero nella individuazione della sola "direzione " degli atti commessi da soggetti interessati.

Vi sono numerosi esempi nell'ambito del codice penale di delitti di attentato simili ove l'atto è punito sol perché "diretto a" un determinato evento (es. artt. 241 comma 1° o art. 283 c.p.) o è punito di per sé il solo fatto di "attentare" (es. artt. 276, 280 co 1 c.p.). In questi casi la fattispecie obiettiva è strutturata in forma analoga a quella del tentativo e si discute se a costituirli siano necessari entrambi i requisiti prescritti dall'art. 56, 1° comma c.p., o soltanto uno di essi (l'idoneità secondo un'opinione, la non equivocità secondo un'altra), o addirittura nessuno dei due, perché l'attentato potrebbe consistere anche in atti meramente preparatori (come esempio l'art 435 c.p. *fabbricazione o detenzione di materiale esplodente*).

Il punto non chiaro su tali ipotesi di reati cd. di attentato è tuttavia il contenuto offensivo ovvero la loro tipizzazione. Secondo alcune dottrine ineluttabilmente "la

punibilità dei delitti di attentato e dei delitti in cui la condotta tipica sia descritta come volta alla produzione di un evento lesivo, devono sussistere i presupposti e i requisiti di punibilità del delitto tentato". Secondo altri però ciò snaturerebbe il senso "normativo di tutela di alcuni beni giuridici altrimenti non del tutto tutelati se non attraverso i delitti di attentato, nati proprio per specifiche esigenze politico - criminali che si intendono perseguire con tale inserimento".

Questa Corte, pur condividendo il punto di vista secondo cui la tipizzazione dei delitti di attentato deve essere improntata a criteri di maggiore garanzia dell'autore del fatto, non ritiene che il "nodo" dei cd. delitti di attentato possa essere risolto con un semplice richiamo alla struttura del delitto tentato come indicato nella sentenza impugnata ed invocato da tutte le Difese.

Non può essere taciuto che l'anticipazione di tutela realizzata attraverso la tecnica incriminatrice dell'attentato trae origine solitamente dalla necessità di rafforzare la protezione di determinati beni giuridici, come quello della incolumità pubblica o contro lo Stato. Rispetto alla incolumità pubblica, la ragione della anticipazione della tutela va ravvisata nel carattere ultraindividuale del bene protetto e, soprattutto, nella diffusività di certe manifestazioni aggressive: così che subordinare l'intervento penale alla realizzazione degli eventi lesivi "finali" significherebbe attendere che la condotta abbia prodotto tutta la sua potenziale carica offensiva.

In effetti, si tratta in tutti i casi sopra citati di fattispecie di reato simili nella struttura alla norma oggetto della imputazione di cui all'art 1 comma 2 L 401/89 ed in cui la situazione di rischio penale ipotizzata dalla legge racchiude spesso già in sé elementi di danno, anche se valutati prospetticamente in riferimento al pericolo di sviluppi ulteriori, tanto che l'interesse del legislatore penale si rivela diretto in concreto ad impedire che tale situazione si spinga sino al compimento di atti diretti a produrre la suddetta situazione di pericolo ovvero, nel caso di specie, di non garantire alla collettività la piena regolarità delle competizioni sportive.

Va poi ulteriormente precisato che tale bene oggetto di tutela (come per l'incolumità pubblica) ha una natura diversa dai beni individuali perché si fa riferimento alla capacità diffusiva di certe condotte pericolose che oltrepassano il bene giuridico del singolo. Con la conseguenza ultima che la ritenuta anticipazione della tutela si riferisce, da un lato, non tanto al bene nella sua accezione "pubblicistica" ma a quella "privatistica" dovuta alla sommatoria dei beni individuali dei singoli cittadini.

Va rilevato, dunque, che tale tutela anticipata trova la sua ragion d'essere nella particolare pericolosità "*diffusiva della condotta*" individuata dalla norma. Infatti, rispetto alla "personalità dello Stato", in tale caso l'anticipazione della tutela trova la sua ragion d'essere perlopiù nel carattere "supremo" di taluni beni oppure nell'impossibilità di subordinare la tutela alla loro lesione senza compromettere radicalmente la stessa possibilità dell'intervento penale. Quindi appare ovvio che nell'uno come nell'altro caso, è comunque la "politicalità" degli obiettivi di tutela a condizionarne l'ampiezza, sia per quanto riguarda l'individuazione e la conformazione dei beni tutelati sia per quanto riguarda le tecniche di tutela. Pertanto anche nel reato di cui all'art 1 legge 401/89 il bene è ultraindividuale e come tale la sua tutela va anticipata, previa valutazione del rischio collegato alla condotta concretamente individuata.

Infatti se così non fosse, la dizione del suddetto articolo in nulla si differenzerebbe dalla fattispecie di "illecito sportivo" che valuta i medesimi atti fraudolenti come oggetto della imputazione sportiva, sottoponendoli agli organi della giustizia sportiva.

Invero, il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo e tale istituto è disciplinato dall'**art. 7 del Codice di Giustizia sportiva**. Tale norma punisce per il compimento dei suddetti comportamenti le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, nonché i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società

stesse, e coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Va detto che la frode sportiva - come illecito sportivo - si costituisce come un illecito tipico nella pratica sportiva: per quanto tentata o consumata, stante l'elemento caratterizzante costituito da inganno, astuzia o raggiro, essa rappresenta una violazione evidente dell'obbligo stringente di rispettare il principio di lealtà e correttezza, principio che rappresenta l'estrinsecazione della *raison d'être* dell'ordinamento sportivo, che si costituisce per la regolazione delle competizioni.

Nell'ipotesi di reato di cui all'art 1 comma 2 L 401/89 invece l'autore del reato è indicato in qualunque soggetto, in qualsivoglia ruolo, provi o riesca a turbare lo svolgimento della competizione, al fine di conseguire un vantaggio e ciò prescindendo **dall'esito della stessa competizione che non riveste appunto profili di rilevanza penale.**

Per il nostro legislatore, dunque, non è ipotizzabile considerare illecito qualsiasi comportamento non rispondente ai principi decoubertiani, altrimenti si potrebbe incorrere nel rischio di una confusione inopportuna fra regole sportive e regole penali, che sono dirette alla tutela di beni diversi costituzionalmente garantiti.

Ma, prima di entrare nel merito della fattispecie in esame, secondo il parere di questo giudicante, va anche inquadrata correttamente la struttura della fattispecie dell'attentato (*rectius* tentativo) considerata quale parametro valutativo dal Tribunale, per lo più semplicisticamente liquidata come caratterizzata dalla idoneità e non equivocità degli atti oggetto di valutazione.

Preliminarmente, va osservato che il requisito dell'*idoneità* non crea una reale distinzione o tipizzazione della condotta di tentativo ovvero non giunge ad una individuazione tassativa della soglia di punibilità, o meglio ancora del grado di sviluppo necessario dell'azione punibile. Il requisito dell'*idoneità* in realtà nella procedura valutativa, indicando un accertamento reso necessario dal fatto che non si sia *verificata la consumazione*, non individua se l'azione già di per sé tipica sarebbe stata in grado di

pervenire alla consumazione. In definitiva, sotto questo profilo, il requisito dell'idoneità, lungi dal contribuire alla tipicità della condotta di tentativo (e nel nostro caso nella figura dell'art 1 comma 2 legge 401/89) , attiene piuttosto alla tradizionale problematica del c.d. tentativo inidoneo o impossibile. Ma tale ipotesi di non punibilità del tentativo *assolutamente* inidoneo è già prevista dall'art. 49 c.p.

Dunque la sopravvalutazione della idoneità dell'atto come parametro per l'identificazione della punibilità per il delitto di attentato potrebbe essere fallace nella reale selezione della condotta punibile per il delitto *de quo*.

Infatti, diverso è il ruolo dell'idoneità nei reati di attentato: tale requisito può svolgere il suo ruolo *correttivo e/o aggiuntivo* rispetto a quelle fattispecie di attentato, in cui il risultato finale è costituito da un evento naturalistico su cui si concentra il disvalore lesivo del reato. Solo in tali ipotesi l'inserimento dei requisiti del tentativo possono assicurare una sufficiente offensività e determinatezza alla fattispecie (vedasi gli articoli 276 (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*), 277 (*Offese alla libertà del Presidente della Repubblica*), 280 (*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*), 295 (*Attentato contro i Capi di Stato esteri*), 296 (*Offesa alla libertà dei Capi di Stato esteri*) c.p.). Invece, allorquando l'evento finale della fattispecie del delitto di attentato è indicato come bene "*iperlesivo ovvero sopraindividuale e diffusivo*", in quanto identificato in risultati di proporzioni maggiori (per esempio, articoli 283, *Attentato contro la Costituzione dello Stato*; 285, *Devastazione, saccheggio e strage*; 286, *Guerra civile*, c.p.), oppure perché direttamente nella stessa offesa si lede già il bene protetto (per esempio, art. 241, *Attentati contro la integrità, la indipendenza o l'unità dello Stato*, c.p.), i requisiti tipici del tentativo - ed in particolare dell'idoneità – non accerta il grado di offensività e con ciò ledendo in parte il concetto di necessaria determinatezza della fattispecie.

Dunque, la ricerca forzata di una idoneità degli atti non può sopperire ad una volontà formativa della norma tesa a non individuare nella fattispecie in oggetto le condotte tipiche preconfezionate, anzi ove vi è addirittura una carenza descrittiva della fattispecie



stessa.

In virtù di tanto, nella fattispecie in esame - come delitto di attentato - la punibilità non può essere ottenuta attraverso un generico richiamo ai requisiti del delitto tentato, poiché questa operazione rischierebbe di comprimere eccessivamente, e sostanzialmente vanificare, le specifiche esigenze di tutela che giustificano la previsione del delitto in oggetto. A parere di questa Corte, occorre piuttosto operare fra le varie attività (*rectius* pluralità di atti) desunti dall'intero compendio probatorio, al fine di valutare specifiche condotte non solo dirette a ledere il bene tutelato dalla norma, ma anche e soprattutto concretamente influenti (perché "turbative") sul regolare svolgimento delle varie gare sportive (*rectius* partite di campionato) ovvero incidenti sulla correttezza e lealtà nella applicazione delle regole sportive, oltrepassando cioè quei limiti di "contatto" che pur possono esserci in ambiti sportivi ma mai mettendo in pericolo l'autonomia e garanzia di indipendenza di giudizio di organi come la figura arbitrale e conseguentemente di chi ha l'onore e l'onere di designarli.

Dunque si valuteranno le singole ipotesi di reato in contestazione, talvolta realizzando l'esigenza di tipicizzazione della fattispecie utilizzando il criterio del pericolo concreto (idoneità), altre volte utilizzando tecniche di definizione dei requisiti della condotta. Se specifiche esigenze di tutela giuridica dovessero indurre a ritenere opportuno punire attività meramente preparatorie, nulla impedirebbe di operare in tal senso, purché attraverso opportune descrizioni della condotta l'atto preparatorio che si intende eccezionalmente punire risulti chiaramente delineato e precisato.

L'art 1 della legge n. 401/1989 recita testualmente: « *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento*



della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 ad euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822. ».

La norma individua due condotte tipiche: l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità o vantaggio; il compimento di altri atti fraudolenti, cioè la frode generica.

Ai fini che attengono alla trattazione del presente processo, la fattispecie incriminatrice che assume rilievo è quella contemplata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 1, che prevede, come detto, la frode generica in competizioni sportive e ciò prescindendo dall'ottenimento di un risultato.

La condotta descritta nella seconda parte della disposizione ("ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo"), infatti, per la sua genericità, è apparsa suscettibile di applicazione anche alle condotte ad esempio di "doping" riguardanti gli atleti impegnati in attività agonistiche (in atti è stata depositata sentenza al riguardo dalla Difesa del Moggi). Si tratta di una norma a più fattispecie, quindi di modalità alternativa e non cumulativa, sorretta da un unico tipo di dolo specifico. La Corte di Cassazione ha individuato come lo scopo dell'anzidetta norma sia esclusivamente quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine e comunque con finalità illecite.

La Corte Suprema ha evidenziato che una diversa lettura della norma porterebbe ad un paradosso: « a contrario è facile osservare che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintore in corsa alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione,

dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all'evidenza non è ».

La giustizia di merito è pervenuta alle stesse conclusioni della Corte, poiché ritiene insussistente il reato di frode in competizioni sportive, quando il comportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara, dato il fatto che *« la ratio della norma mira a evitare che extraneus (persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato, anche mediante la semplice promessa di denaro o altre utilità (il processo a Peruzzi ed a Carnevale in cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma, all'esito dell'udienza preliminare, ha concluso dichiarando che il reato di frode sportiva non sussiste qualora il comportamento fraudolento fosse stato posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara e non da un extraneus non partecipante alla competizione).*

Tale conclusione si fondava sulla considerazione che l'art. 1 della L. 401/89 punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio al partecipante ad una manifestazione sportiva o comunque compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, poi equiparando in termini sanzionatori il partecipante che accetta denaro o altra utilità o vantaggio o ne accetta la promessa. In tale maniera si persegue il soggetto estraneo alla competizione sportiva che cerchi di alterare il risultato finale della gara mediante le condotte incriminate.

In proposito è opportuno precisare il concetto di atto fraudolento, prendendo spunto dalla nozione data espressamente dalla Corte di Cassazione, *« qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato »* . Si ha mezzo fraudolento, quindi, quando attraverso un'attività di simulazione o dissimulazione viene rappresentata come apparentemente regolare una situazione in realtà irregolare. Non vi è dubbio che nell'ampio concetto di atto fraudolento, così come determinato, si presti ad essere ricondotta, secondo il giudizio di questa Corte, anche l'accordo mediante, colloqui, omissioni comunque finalizzati a far svolgere la competizione sportiva, non secondo un principio di lealtà e correttezza nell'applicazione delle regole in questione e, dunque, attraverso “espedienti” (identificabili anche

attraverso una apparente corretta conduzione di gara da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti) diretti a simulare o dissimulare un comportamento dell'arbitro, volto a favorire un certa squadra o a creare situazioni prodromiche per la suddetta squadra.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le decisioni di primo grado hanno concluso che l'interpretazione più corretta della norma di cui all'art. 1, comma 1° della L. 401/1989, sia quella secondo la quale “ *gli altri atti fraudolenti* ” vadano intesi come del tutto svincolati ed autonomi dalle condotte corruttive previste dalla prima parte di quel medesimo comma, sì da consentire a pieno titolo di farvi rientrare anche le condotte “atipiche” ma che comunque, nel loro insieme, adducono un comportamento volto a modificare la regolarità e serenità del gioco, da considerarsi pertanto gli accordi con diverse modalità raggiunti pacificamente quali attività fraudolente.

LA FIGURA DELL'ARBITRO

Va anche rilevato che, nell'ambito del presente processo, va concessa una particolare attenzione alla figura dell'arbitro delle partite di calcio: l'arbitro o ufficiale di gara è colui che assicura il rispetto delle regole, stabilite dall'IFAB, dalla FIFA e dalla FIGC, durante una partita di calcio e gli è conferita tutta l'autorità necessaria per far osservare le regole del gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere e controllare. Il compito ufficiale dell'arbitro è quello di controllare che una gara di calcio si svolga sotto l'osservanza delle regole del gioco, coadiuvato, se presenti, dagli assistenti arbitrali, dagli arbitri di porta e dal quarto ufficiale.

Le decisioni dell'arbitro che si riferiscono ai fatti di gioco sono inappellabili e l'arbitro può modificarle a suo insindacabile giudizio solo in caso si renda conto egli stesso di aver sbagliato o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente o del quarto ufficiale che lo porti a ritenere errata una sua decisione prima che il gioco sia stato ripreso o la gara non sia terminata. Tuttavia, sul punto va precisato che le segnalazioni degli assistenti (assistenti arbitrali, quarto uomo, ecc.), per regolamento (art 6), sono esclusivamente a fini di supporto, e quindi spetta solo all'arbitro la scelta di prendere in considerazione o no la segnalazione dell'assistente. È quindi l'arbitro a



decidere se interrompere o meno il gioco in seguito alla segnalazione di un assistente. Insomma l'arbitro assume un ruolo assolutamente rilevante nella conduzione della regolarità del comportamento di gioco in campo da parte non solo degli singoli calciatori ma anche di allenatori, dirigenti sportivi ed altri sia prima, durante che dopo la gara espletata. Ma vi è di più: essendo il suo giudizio inappellabile, l'arbitro assume, nel rispetto generico delle regole di gioco, decisioni in sé di ampia discrezionalità nel cui ambito appare arduo entrare al fine di valutare quanto la sua direzione possa essere stata oggetto di concordata simulazione o dissimulazione.

Pertanto, questa Corte, nella valutazione del coinvolgimento degli arbitri e/ assistenti nelle singole condotte di frode sportiva penale, vaglierà nel proprio giudizio come sopra già indicato, non la sola mera conduzione della gara oggetto della singola imputazione ma anche gli elementi probatori concreti sia a monte della gara stessa e sia quelli emergenti da ulteriori esiti dibattimentali, i quali in uno con la rilevanza della gara e con indizi concreti della lesione della imparzialità attribuitagli per legge, supporteranno o meno il giudizio di colpevolezza.

Infatti, valutare la discrezionalità del soggetto (che in campo è sia tecnica che disciplinare) appare di per sé incongrua, atteso il ruolo ricoperto ma sarebbe peraltro di per sé anche di fatto impossibile giacchè, ad esempio, anche una conduzione formalmente perfetta di una partita di calcio (oltre alla già individuata in primo grado condotta di "diffidare" volutamente i calciatori al fine di agevolare la squadra avversaria nella successiva disputa, altre condotte individuabili fraudolente sono ad esempio, il rilevamento di ogni azione fallosa, anche minima, senza applicare la regola del vantaggio per la squadra che ha subito il fallo e con ciò spezzettando in continuazione la gara per la squadra che si intende favorire o ancora, ad esempio, non ritenendo corretta (o scorretta) la segnalazione dell'assistente di gara su un presunto fuorigioco o viceversa, mediante la irregolare segnalazione di un fuorigioco o ancora mediante la non corretta valutazione come non rilevante un fallo ad un calciatore e gli esempi potrebbero proseguire) potrebbe di per sé essere oggetto di una condotta



simulata o dissimulata e con ciò compiendo già un'attività fraudolenta (anche in concorso con altri soggetti estranei alla partita in atto).

Quindi il contributo che l'arbitro e/o l'assistente non imparziale conferisce al perfezionarsi del reato di frode sportiva penale in contestazione consiste nell'essere a disposizione delle mire illecite di altri e quindi nel prestarsi ad arbitrare in modo difforme dalla principio di imparzialità, ledendo in radice il bene della regolarità e/ o genuinità della gara, la cui tutela è per legge a lui affidata.

Prima di entrare nel merito delle singole imputazioni di frode sportiva, attesa la identità dei motivi di appello sul punto, questa Corte ribadisce che non si comprende la *ratio* giuridica secondo cui le conversazioni intercettate sarebbero mere attività preparatorie ma non in sé atti fraudolenti come prospettato dalle Difese.

Orbene sul punto va precisato che le tesi difensive travisano il concetto di condotta in senso giuridico (ovvero l'azione o l'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato) identificandolo con l'effetto dell'azione o omissione: la conversazione fra due soggetti in sé è un'azione fenomenicamente identificabile: secondo il principio di materialità del nostro ordinamento (art 25 comma 2° della Costituzione) può essere reato il comportamento umano che materialmente si estrinseca nel mondo esterno ovvero sia suscettibile di percezione sensoria e dunque materializzarsi in un comportamento e tale è anche una conversazione (*rectius* il suo contenuto) che, anzi è in altri contesti criminali, è intesa come condotta tipica del reato (come nel caso di molestie ex art 660 o minacce per mezzo del telefono).

CAPO B) MOGGI – DATTILO (Giraudo giudicato separatamente).

La condanna inflitta ad entrambi gli imputati in primo grado va confermata. Si tratta della partita Udinese – Brescia, conclusasi in favore del Brescia per 2 a 1, ed in cui arbitrava il giovane Dattilo (coadiuvato dagli assistenti Camerota e Alessandroni).

Infatti, come specificato dal Tribunale, la condotta attribuibile ad entrambi gli imputati - nell'ottica sopra esposta della configurazione di un'attività fraudolenta - emerge non solo dalle intense comunicazioni silenti avvenute fra il Moggi ed il Dattilo ma anche e soprattutto dalle già citate conversazioni intercorse del Moggi con il Giraudo in data 26.09.2004 la n. 641 sull'utenza n. 3358080050 in uso al Moggi (in cui il commento di quest'ultimo è esplicito nella individuazione di una condotta "favorevole" del Dattilo nella partita in questione : addirittura il Giraudo riferisce di avere guardato solo gli ultimi 20 min della partita e, per i danni provocati alla Udinese, "non ce la faceva più", con ciò riferendosi alle tre ammonizioni dei calciatori della suddetta squadra ed alla espulsione di Jankulowski) e dal compiacimento dello stesso Moggi nel notare che il Dattilo "*ha fatto quello che poteva*". Il Moggi peraltro riconferma l'attenzione "interessata" verso quest'ultimo nelle diverse conversazioni con il Baldas (le nn. 803, 851, 853 e 877 fra il 25/26.09.2004 sull'utenza 33554643344 sempre in uso al Moggi), in cui si critica anche qui esplicitamente l'arbitraggio della partita (Baldas esclama che il Dattilo "*ha fatto un casino della Madonna!*" ed alla rimostranze dello stesso Moggi, precisa gli errori arbitrali commessi dallo stesso non interrompendo il gioco dopo un fallo sul portiere a terra o ancora di non avere rilevato un evidente fuorigioco o ancora di non avere segnalato un rigore per il Brescia o non avere espulso il giocatore Bachini), ma il tutto deve essere minimizzato anche in sede di trasmissioni televisive proprio per consentire che il Dattilo non venga estromesso dal giro delle partite più importanti e contestualmente, non apporti il suo contributo al sodalizio.

Dunque non trova spazio la doglianza della Difesa del Moggi sul punto né quella del Dattilo: si tratta di una chiara turbativa attuata in conformità con le modalità fraudolente poste in essere dal sodalizio: la condotta del Dattilo era " turbata" dalla finalità di addurre comunque un problema di formazione della squadra della squadra dell' Udinese che nella successiva partita avrebbe incontrato la Juventus. Il fatto poi che i tre calciatori non saltarono il turno di presenza nella successiva partita, non incide sulla condotta fraudolenta (evidente nella conduzione della gara come sopra

esposto e peraltro riconosciuto dallo stesso Moggi nelle citate conversazioni) e né ha rilevanza che la espulsione del calciatore Jankulowski fosse stata segnalata dall'assistente di gara: come già innanzi detto, la decisione di qualsiasi azione in campo spetta unicamente all'arbitro che è il "dominus" della gara e la espulsione del solo calciatore Jankulowski contrasta con la quasi rissa avvenuta sul campo che richiedeva una eguale sanzione anche per altri calciatori. Anche per il Moggi le doglianze difensive nulla aggiungono in senso favorevole all'imputato: si appunta il travisamento del tono delle conversazioni e la insufficienza delle stesse a configurare la condotta fraudolenta ma sul punto ci si riporta a quanto già esposto sulla rilevanza probatoria del contenuto delle conversazioni intercettate quale attività fraudolenta. Alcun dubbio poi sussiste sulla consapevolezza in entrambi gli imputati della finalità della attività fraudolenta posta in essere: i contatti febbrili fra le due schede riservate in possesso degli stessi in prossimità della partita in uno con le citate conversazioni (in una il Moggi indica al Baldas di "fare il possibile" per il Dattilo), appaiono risolutivi nella individuazione del chiaro elemento soggettivo ovvero della finalità della serie di azioni fraudolente poste in essere prima e durante la partita in questione.

CAPO C) MOGGI-FABIANI-BERTINI assolti(Appello del P.M.)

Su tale imputazione, va confermata la assoluzione di tutti e tre gli imputati deliberata in primo grado. Infatti l'appello del P.M. non aggiunge, se non da un mero punto di vista interpretativo, nulla alla insufficiente mappa probatoria. In atti è riscontrabile quale elemento sicuramente indiziante, la notevole numerazione dei contatti fra i tre imputati in prossimità della partita Siena-Juventus (circa 42 complessivi, di cui 14 il giorno, 7 fra il Bertini ed il Fabiani e 7 fra il Bertini ed il Moggi) ma tale elemento, non supportato da conversazioni in chiaro anche fra altri e diversi interlocutori, né da deposizioni testimoniali sulla partita in oggetto, non può validamente far giungere ad un giudizio di colpevolezza.

CAPO D) MOGGI-FABIANI assolti (Appello del P.M.)

Anche per tale imputazione relativa alla partita Juventus-Chievo (che vede quale arbitro coinvolto Pieri Tiziano, giudicato separatamente ed assolto in appello) l'appello del P.M., non va accolto: vale anche in tale caso la medesima motivazione di insufficienza della prova, attesa la presenza anche qui unicamente del tabulati telefonici indicanti una molteplicità di contatti con le schede riservate fra i tre imputati, non supportate da ulteriori elementi probatori indicativi di una consequenzialità certa degli stessi.

CAPO E) MOGGI- DE SANTIS - PAIRETTO (Bergamo) assolti vi è appello del P.M.

La Corte ritiene di confermare la decisione di assoluzione degli imputati emessa in primo grado, giacchè pur evidenziandosi alcune conversazioni fortemente indicative di un legame fra gli imputati (come la n. 958 del 11.11.2004 fra il Moggi ed il Bergamo o ancora la n. 3280 del medesimo giorno fra il Moggi ed il Pairetto) o quelle già citate fra il De Santis ed il Martino (rilevanti per la sussistenza della associazione di cui al capo A)come esposto nella parte ad essa dedicata), le stesse non assurgono di per sé a prova piena della turbativa della specifica partita Lecce-Juventus, arbitrata dal De Santis, gara che, pur conclusasi con la vittoria della Juventus per 1 a 0 con un campo quasi impraticabile per pioggia, non ha trovato una conferma chiara nella deposizione dello Zeman; questi, pur indicando che secondo il proprio parere, la partita andava sospesa per l'allagamento del campo di calcio e calcando (più con silenzi che con parole) sul concetto di decisione arbitrale, non indica elementi concreti per attribuire una parzialità nella scelta non adottata dal De Santis.

CAPO F) MOGGI- PAIRETTO (Bergamo)

Per questa imputazione (partita Juventus-Lazio vinta dalla Juventus) la condanna dei due imputati (con gli imputati Dondarini e Baglioni giudicati separatamente) va confermata.

La condotta attribuita a Moggi ed al Pairetto attiene alla fraudolenta composizione delle griglie arbitrali: oltre alla provata “riunione” del 21.09.2009 intercorsa fra i due imputati(oltre al Bergamo) sovengono la eloquente conversazione fra il Pairetto e l'arbitro Dondarini (n. 841 del 21.09.2004 vol. V Perizia Porto sull'utenza 3358189303 in suo al Pairetto), in cui il primo si raccomanda con il secondo “ *di avere cinquanta occhi bene aperti*” e “ *di vedere anche quello che non c'è!*”, ricevendo l'assenso del Dondarini e con ciò riferendosi al suo prossimo arbitraggio nella partita di cui all'imputazione. Nella stessa conversazione inoltre si evidenzia non solo la deferenza dello stesso Dondarini nei confronti del Pairetto ma anche per il Dondarini di avere recepito “l'imbeccata” dal Martino Manfredi di non “*dire nulla*” di tale designazione, silenzio più che voluto ed imposto dal Pairetto. Ma altrettanto eloquente è la conversazione n. 1045 del 20.09.2004 fra il Pairetto e l'osservatore della partita in cui quest'ultimo segnala la scorretta conduzione di gara del Dondarini (sia nel dare un rigore e poi nel non fischiare o non ammonire due giocatori che si strattonavano) e, a fronte del giudizio sulla direzione di gara non eccellente, il Pairetto chiede espressamente di aumentare il voto al Dondarini, pur in presenza di un rapporto già redatto ed inviato all'organo della Federazione (da notare che nella medesima conversazione si indica chiaramente che dopo la partita si era recato anche il Moggi negli spogliatoi degli arbitri, trattenendosi per più di 15 minuti e che in tale occasione il Moggi aveva esplicitato il suo compiacimento per la condotta dell'arbitro).

Il coinvolgimento del Moggi appare chiaro in relazione alle conversazioni sia con la segretaria Alessia della Federazione (la n. 8781 del 3.12.2004 su utenza 3355443344 in uso al Moggi) e sia con il Baldas (la n. 10159 del 3.12.2004 su utenza 3355443344): nella prima è evidente che il Moggi, citando prima della segretaria Alessia i nomi degli assistenti delle partite come sorteggiati effettivamente , era già a piena conoscenza ben prima del sorteggio dell'esito dello stesso; nella seconda l'interessamento del Moggi per un giudizio positivo durante la trasmissione televisiva sul Dondarini è quasi assillante. Si concorda sul punto con la sentenza impugnata in

ordine alla convergenza di plurimi elementi ovvero di atti consequenziali con carattere della fraudolenza in quanto “ turbativi” della correttezza ed imparzialità della conduzione di gara (che si innescano con la condotta di gara del Dondarini non corretta, pure segnalata dall’osservatore) che supportano la responsabilità dei due imputati per tale imputazione. Peraltro i motivi di appello proposti da entrambe le Difese hanno appuntato la doglianza unicamente sul travisamento del tenore delle conversazioni e sulla prassi comune con tutti gli arbitri di sollecitare giudizi positivi, assunto assolutamente smentito dall’esito dei fatti(vedasi telefonata n. 1011 del 23.09.2004 sull’utenza del Pairetto in cui è lo stesso Dondarini che, per giustificarsi per il rigore assegnato al 90° minuto, riconosce la conduzione non corretta anche se la attribuisce per lo più all’ assistente Ambrosino) e dalle plurime dichiarazioni testimoniali (come il teste Babini che, seppur come altri ha mantenuto un costante atteggiamento volto a sminuire quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, ha comunque affermato che vi erano arbitri che rientravano nella “attenzione dei designatori” perché più vicini alla Juventus e con ciò intendo al cd. sistema Moggi, verbale udienza del 13.11.2009 pag. 150 e segg.).

CAPO G) MOGGI-DE SANTIS-PAIRETTO (BERGAMO).

Come per il precedente contestazione, anche qui sussistono gli elementi per rilevare una pluralità di atti fraudolenti nell’accezione già esposta: si tratta della partita Fiorentina-Bologna del 5.12.2004 arbitrata dal De Santis e conclusasi con il pareggio, in cui emerge l’attività fraudolenta dello stesso attraverso le cd “ diffide” prodromiche alla successiva gara che il Bologna doveva affrontare con la Juventus. La turbativa emerge da diverse conversazioni (n. 8790 del 3.12.2004 sull’utenza in uso al Moggi in cui quest’ultimo esprime il proprio intento - citando esplicitamente la partita in questione - di avere necessariamente bisogno delle ammonizioni mirate per l’incontro successivo della Juventus in relazione poi alle corrispondenti partite che avrebbero affrontato le dirette avversarie come la squadra del il Milan; n. 5738 del

5.12.2004 su utenza in uso al Moggi, in cui il Baldas parlando con Moggi, riferisce che il De Santis “ *ha fatto il delitto perfetto*”, avendo diffidato i tre difensori del Bologna e dunque squalificati per un turno, telefonata da leggersi in uno con la n. 2254 sull’utenza in uso al De Santis) e dalla deposizione del teste Marocchi Giancarlo, assistente in quella partita (verbale ud. 11.12.2009), in cui si rileva la conduzione di gara del De Santis appunto non corretta in relazione proprio alle tre ammonizioni sopra citate attuate con la finalità sopra espressa (va rilevato sul punto, come già esposto per altre imputazioni, le concordi ma anche monocordi deposizioni dei testi escussi in merito a tale partita –Pirondini, Borsari – Gamberini, che appaiono, al di là dei ripetuti non ricordo, assolutamente influenti sui fatti se non nel ripetere una generica positiva professionalità dell’operato del De Santis). Anche in tale caso le doglianze difensive si appuntano sulla positività dei giudizi espressi sul De Santis e sulla peculiarità dell’eloquio utilizzato nelle conversazioni, anche in tale caso travisate nel contenuto dal Tribunale e non indicative di accordi fraudolenti. Questa Corte, pur rileggendo ed anche ascoltando alcune di quelle indicate come escludenti per il De Santis qualsiasi coinvolgimento nelle contestazioni di frode sportiva (ovvero la n. 490 dell’8.2.2004 fra la Fazi e Bergamo, la n. 8609 del 7.05.2005 fra Bergamo e il Meani, la n. 17443 dell’8.05.2005 fra lo stesso De Santis e Bergamo), non ritiene che le stesse smentiscano l’esito delle ben più ampie telefonate intercettate più volte citate. Infatti la stessa n. 490 sopra citata non rappresenta altro che il lunghissimo sfogo della Fazi dopo il suo licenziamento e del suo diretto intervento sul Moggi, il quale avrebbe con lei manifestato un malcontento sul De Santis per il suo comportamento al centro di allenamento arbitri di Roma (peraltro i temi affrontati nella lunga telefonata dalla donna attengono per lo più a giudizi sugli aspetti personali del predetto più che sul suo operato come arbitro). Sovvengono invece altre conversazioni, anche esse oggetto di ascolto da parte di questa Corte, ove emergono giudizi (come ad esempio la n. 39179 del 7.01.2005 sull’utenza in uso al Lanese) in cui si fa esplicito riferimento ad un costante atteggiamento favorevole del De Santis nei confronti della Juventus e dunque del

Moggi ("per ammonire un giocatore della Juventus uno gli debba dare una coltellata, altrimenti non lo ammonisce?" o ancora, parlando di minuti di recupero "...ti dico per quale motivo, anche perché se dal quarto minuto al quinto succede qualcosa, succede un goal della Juventus, viene fuori un casino che non finisce più, ma chi te lo fa fare?" e dove si cita espressamente il metodo della regola del vantaggio per favorire la squadra interessata, condotta fraudolenta rilevata proprio nella direzione di gara del De Santis.


CAPO H : FOTI (BERGAMO)

Uguale giudizio di conferma della condanna per il FOTI su tale imputazione va espresso: attiene alla partita Reggina-Brescia del 5.12.2004 che, seppur vinta da quest'ultima (diretta concorrente per la salvezza), ha coinvolto nell'attività fraudolenta il FOTI, Presidente della squadra reggina, il quale contattato dal Bergamo (n. 6562 del 4.12.2004) proprio il giorno precedente la gara e prendendo spunto dalle trattative interne alla Federazione in ordine alle imminenti elezioni sul vertice della stessa (elezioni per Carraro) e su vicende di acquisto di calciatori in apparenza concorrenza con il Moggi, chiede fra le righe al Bergamo sulla garanzia della tema arbitrale " già collaudata"(con a capo il Racalbuto), ricevendone una conferma dall'interlocutore ed una prossima ulteriore sollecitazione della stessa nell'imminenza della partita (è lo stesso Foti che prima chiede al Bergamo "se è tutto apposto, ricevendone una chiara rassicurazione "per domani tutto preparato si st...stai tranquillo stai tranquillo !..." e poi, avendo timore di una direzione di gara non favorevole alla Reggina, insiste con il designatore "...ti raccomando fughela n'altra telefonata a questo qua perché.....senno l'ammanizzo domani to !..." riferendosi al Racalbuto ed a sua volta il Bergamo gli fornisce ulteriori rassicurazioni, dicendogli di un suo intervento avvenuto anche sugli assistenti Ayroldi e Ambrosino "...eh ! E anche il numero uno poi...è apposto il numero due è n'amico insomma...è un bel..bel sodalizio eh!". Una tale conversazione appare inequivoca nel senso indicato nella sentenza impugnata: si è sicuramente concordato una turbativa fraudolenta della

partita in questione e ciò a prescindere sia dal risultato della stessa, non influente come già detto sulla configurabilità del reato, sia dal mancato coinvolgimento degli altri soggetti interessati alla predetta partita di calcio (ovvero la terna arbitrale anche se dai tabulati fra le schede cd."riservate" in uso al Racalbuto ed al Moggi si evidenziano 7 contatti in prossimità della gara, di cui 2 il giorno prima della gara).

CAPO I) : MOGGI (DE SANTIS assorbito nel capo G) – PAIRETTO-BERGAMO assolti, capo non appellato dal P.M.)

Anche per tale reato la responsabilità del Moggi individuata dal giudice di primo grado va confermata. Il reato attiene alla partita BOLOGNA – JUVENTUS del 12 dicembre 2004 vinta dal Juventus per 1 a 0 ed arbitrata dal Pieri: si condivide il giudizio del Tribunale sulla attribuzione anche al Pieri di una scheda riservata con cui il predetto ha avuto contatti sia con il Moggi che con il fido Fabiani ben 17 volte (un contatto il giorno prima della partita tra Pieri e Moggi, uno il giorno stesso della partita ed altro alle ore 00.17 la notte dopo i sorteggi della durata di circa 10 minuti ed altri ancora la notte dopo la partita). Inoltre sul punto appaiono significative dell'avvenuto contatto nei confronti del Pieri da parte del Moggi anche la telefonata fra il Bergamo e la Fazi (la n. tel. 15690 del 6.01.2005 in cui, rappresentando che il Pieri è da sanzionare per un errore commesso durante la partita Reggina-Palermo, la Fazi replica *".. è ora che gliela dai una bella botta visto che non riguarda la Juve, eh? Eh...eh...eh!..."*) o anche quelle, pur successiva all'incontro in oggetto ma indicative dell'interessamento del Moggi per il Pieri nei giudizi rilevanti durante la trasmissione del Processo del Lunedì (tel. n. 7032 e 7040 del 13.12.2004 Moggi con la segretaria della redazione della trasmissione e la n. 7063 del 14.12.2004 fra il Baldas ed il Moggi) o ancora la conversazione intercorsa fra il Pairetto ed il Baldas del 13.12.2004 (la n. 9728 ove dopo il commento sulla partita, il Baldas specifica come è stata applicata la moviola per non rilevare gli errori della direzione di gara).

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature, possibly reading 'Moggi'. On the right is a smaller, simpler mark that looks like the letter 'h' or a set of initials.

Inoltre non vanno taciute le osservazioni non sufficienti espresse dall'osservatore Luci Luciano sulla conduzione della gara da parte del Pieri e certamente indicative dell'avvicinamento effettuato dal Moggi ed anche dal Fabiani sul predetto arbitro.


CAPO L) DE SANTIS-FOTI (BERGAMO)

In relazione a tale imputazione, attinente alla partita Reggina -Cagliari del 12.12.2004 terminata 3 a 2 per la Reggina, questa Corte ritiene che non si rilevino sufficienti elementi probatori per individuare una responsabilità del De Santis e del Foti. Seppur è da valutare come fortemente indiziaria la telefonata del giorno prima della partita fra il Bergamo ed il Foti (la n.8228 del 11.12.2004 in cui si indica che il Rosetti sarà sostituito dal De Santis già indicato come supplente e di ciò si compiace il Foti giacchè il Bergamo indica che "*Massimo già sa*"), tale unica conversazione, in mancanza di ulteriori elementi (contatti telefonici da tabulati con il De Santis e il Moggi o altri soggetti coinvolti nella gara o ancora altre conversazioni intercettate) non risulta del tutto risolutiva in relazione alla avvenuta turbativa, attesa anche la quasi ritrattazione resa in giudizio dal Cellino che ha ricondotto il proprio ridire sulla conduzione della gara sotto un'ottica di esclusiva personale opinione. Dunque rimane dubbia la avvenuta condotta fraudolenta attribuita ai due imputati e per l'effetto vanno assolti da tale imputazione perché il fatto non sussiste.

CAPO M) MOGGI-BERTINI-FABIANI (quest'ultimo assolto e vi è appello del P.M.)

La condanna dei due imputati Bertini e Moggi e l'assoluzione del Fabiani va in questa sede confermata. La partita in questione (partita Juventus-Milan del 18.12.2004 conclusasi 0 a 0) è stata arbitrata dal Bertini ed emergono dagli atti i numerosi contatti intercorsi del Bertini con le schede ed. "riservata" sia con il Moggi che con il Fabiani (ben 12 contatti fra i tre, in particolare due il giorno prima della partita e due il giorno dopo) ma mentre per il Fabiani non vi sono ulteriori elementi a sostegno della ipotesi di accusa (e non appare sufficiente quanto esposto nel proprio

appello dal P.M. di rivalutare tout court il solo tale dato dei tabulati in un'ottica di prova logica peraltro non specificata), per il Moggi ed il Bertini appare invece supportare la predetta prova logica una eloquente conversazione intercorsa fra il Moggi prima con la segretaria di redazione della trasmissione e poi con lo stesso Aldo Biscardi, ideatore e conduttore all'epoca del "Il Processo del lunedì": qui si rivela tutta la preoccupazione nel Moggi di garantire ai suoi adepti (nel caso di specie il Bertini) l'assoluta proficua valutazione proprio della conduzione di gara in partite di calcio in cui gli stessi avevano "recepito" ed attuato uno degli obiettivi del sodalizio. Infatti, come già esposto per altri arbitri coinvolti nel presente processo, l'incidenza del giudizio in tale trasmissione sportiva (*rectius* dei cd. opinionisti) era direttamente proporzionale ad un "camuffamento" anche in sede federale di un giudizio non lusinghiero nei confronti del singolo arbitro e con ciò della sua progressione in carriera nell'ambito della A.I.A. Non a caso la telefonata n. 8782 del 20.12.2004 (vedasi sentenza di primo grado pag. 167 e segg) effettuata proprio durante la trasmissione dalla segretaria della redazione, è indicativa della febbrile attività post partita che risultava "necessaria" per attribuire una patente di qualità ad arbitri che in qualche modo avevano diretto partite comunque molto discusse e dunque l'intervento "esterno" con attribuzione di un televoto "guidato" consentiva al Moggi - ed anche nel caso in esame al Bertini - di far passare in secondo piano gli errori di gara commessi (tesi confermata in pieno dalla chiarissima conversazione successiva del 21.12.2004, la n. 8846 fra il Moggi ed il Biscardi). Ciò trova ulteriore conferma anche in altre conversazioni (come quella intercorsa fra il Meani e Babini del 21.03.2005 n.1894) in cui in relazione alla conduzione di partite di calcio effettuate dal Bertini, a quest'ultimo si attribuisce con certezza l'avvenuto "impallinamento" di alcuni calciatori attraverso le ammonizioni "mirate" o ancora la n. 707 del 20.09 2004, in cui il Pairetto, indicando all'interlocutore la formazione della griglie, specifica di avere già concordato i nomi "sicuri" del Bertini, Rosetti e Racalbuto, ricevendone un pieno assenso dall'interlocutore.




CAPO N) MOGGI-RACALBUTO (assolti - vi è appello del P.M.)

Per tale imputazione non può trovare accoglimento l'appello del P.M. per le medesime motivazioni esposte in relazione al capo che precede. In relazione agli elementi raccolti in dibattimento (ovvero n. 15 contatti desunti dai tabulati sulle schede "riservate" fra il Moggi ed il Racalbuto, di cui due prima dei sorteggi, tre prima della partita e due dopo) non appaiono di per sé sufficienti – in assenza di conversazioni in chiaro - ad individuare una concorde turbativa della partita Parma-Roma del 19.12.2004, conclusasi 5 a 1, pur evidenziandosi dalla stessa anomalie (ammonizioni di due calciatori del Parma in vista del successivo incontro con la Juventus) nella conduzione da parte del Racalbuto. Pertanto va confermata l'assoluzione per entrambi gli imputati.

CAPO O) MOGGI-RACALBUTO

La conferma della condanna per entrambi gli imputati si impone anche per tale imputazione: la partita oggetto di attività fraudolenta è Cagliari-Juventus del 16.01.2004 conclusasi 1 a 1. A sostegno del giudizio espresso in primo grado sovengono i contatti con le schede riservate (ben 20 contatti fra il Moggi ed il Racalbuto, di cui due il giorno del sorteggio, ben 6 il giorno della partita ed uno durante la notte successiva alla gara), le diverse conversazioni in chiaro (oltre a quella citata nella sentenza impugnata, la n. 10966 del 5.01.2005 fra Moggi ed il collaboratore Girotto nel giorno successivo ai sorteggi ed in cui, durante tale conversazione, si inserisce altra telefonata a cui il Moggi risponde all'interlocutore: *"Mi sa che domenica hanno paura a farti uscire, tu rassicurati, poi vedo io".* e da accertamento sui tabulati tale interlocutore viene identificato nel Racalbuto) quella ad esempio del 17.01.2005 (n. 12547) fra il Moggi ed il Baldas ed in cui è esplicito il forte interessamento del primo affinché il Baldas, in sede della già citata trasmissione del Biscardi, "salvi" il Racalbuto con un giudizio non veritiero ma comunque sempre favorevole : "MOGGI *"..l'arbitro deve essere assolto alla grande ! Anzi !.."* ricevendo il pronto assenso dal Baldas *"...no...no...io..su..su Salvatore*



(Racalbuto) *non c'è problemi, lascia che me la gestisco io, volevo sapere se posso scaricare un po' su CONSOLO* (assistente del predetto incontro), *perché ...*" MOGGI interrompendolo risponde *"...ma poco, però eh ? non...non tanto !.....sì... sì...ma poco...poco, insomma !...."* ricevendo ancora l'assenso di BALDAS *"...Però voglio dire....eh.. a RACALBUTO lo tiro fuori di sicuro! Eh...ehm...volevo però sapere se , appunto, come la devo mettere, no? Cioè qualcosa bisogna che ..."* e MOGGI ancora una volta replica disponendo anche *"...ma leggermente... ma assolvì quasi...anche il guardalinee perché o è stata rimbalzata la palla..poi i 50 cm li accorci, devono diventà 20 !"*.

Altrettanto rilevante appare la conversazione n. 27570 del 19.01.2005 fra il Moggi ed il Ghirelli, in cui ancora una volta il Moggi si spende per il Racalbuto: il Ghirelli deve ridimensionare quanto accaduto alla conclusione della partita negli spogliatoi con il presidente del Cagliari Cellino (sentito sul punto nell'udienza del 22.12.2009) e far sì che il Racalbuto non abbia conseguenze in sede federale.

CAPO P) MOGGI –FABIANI-BERTINI (assolti vi è appello del P.M.)

I motivi esposti dal P.M. su tale imputazione non vincono sul giudizio di assoluzione espresso dal Tribunale sulla partita Messina- Parma del 23.01.2005 che in questa sede si conferma: anche in tale caso vale l'insufficienza probatoria dei soli contatti fra gli imputati attraverso le schede straniere (ben n. 15 contatti fra il Bertini, Moggi ed il Fabiani di cui uno con Moggi la sera prima del sorteggio di circa 12 minuti, uno con Fabiani il giorno dei sorteggi di oltre 6 minuti, uno con Moggi il sabato prima dell'incontro di oltre 7 minuti, due con Fabiani, uno prima ed uno dopo la partita e si rilevano anche 15 contatti fra il Dattilo - quarto uomo ma non imputato - il Moggi ed il Fabiani) in assenza di conversazioni captate in chiaro o testimonianze rese in dibattimento. Va indicato che il concetto di *prova logica* invocato dal P.M. nella rivalutazione di tali elementi probatori non può prescindere dalla difficoltà di pervenire ad un giudizio di credibilità razionale dell'enunciato di accusa di grado elevato tale da superare il principio *" in dubio pro reo"*. Dunque si riconferma la

insufficienza probatoria sulla ipotesi di accusa e la conseguente formula assolutoria degli imputati.

CAPO Q) MOGGI-PAIRETTO-(Bergamo)- GEMINGNANI assolto - RODOMONTI (quest'ultimo assolto e vi è appello del P.M.)


Questa imputazione attiene alla partita fra Juventus-Udinese del 13.02.2005 terminata 2 a 1 per la Juventus. La responsabilità per avere attuato una frode sportiva va confermata per gli imputati Moggi e Pairetto mentre per il Rodomonti va confermata l'assoluzione per insufficienza di prove già espressa in primo grado (per quest'ultimo il P.M., pur evidenziando la conversazione fra Carraro e Bergamo del 26.11.2004 - la n. 4896 - indicativa di un particolare timore nel Carraro che il Rodomonti possa " aiutare la Juve" durante la successiva partita Inter-Juventus e quindi invita il Bergamo a "bloccare" tale possibilità, non adduce ulteriori elementi probatori che inducano a ritenere il diretto coinvolgimento del predetto nella turbativa della gara in oggetto , atteso che nella stessa si fa un riferimento esplicito ad altra partita "particolare"- perché contrapponeva due squadre blasonate - gara conclusasi poi 2 a 2). A sostegno della condanna sia del Moggi che del Pairetto sovengono la più volte citata conversazione n. 123 del 9.02.2005 in orario notturno fra il Moggi ed il Bergamo (pagg 192 e segg sentenza appellata) effettuata nella immediata prossimità della competizione in esame e rivelatrice non solo della fraudolenta formazione delle griglie ma anche dell'uso di schede straniere per contattarsi su tali argomenti fra gli imputati, uso peraltro già sospettato dalla P.G. nella fase delle indagini (deposizione del teste di P.G. Auricchio). Il tenore della stessa appare significativa nel delineare la capacità del Moggi nell'imporre ad un designatore federale la propria volontà nella formazione delle griglie, indicando arbitri che possano (o perché " vicini" al sodalizio o perché in qualche modo inesperti come il Rodomonti che nella partita di cui all'imputazione annulla un gol all'Udinese su una segnalazione erronea dell'assistente) favorire le mire del Moggi e degli altri sodali nel gestire una serie di partite di calcio (in particolare di quelle disputata da suadre

cin dirigenza “vicina” al Moggi) ed in tale modo avvantaggiarsi di un potere da far valere su più fronti (sia in sede di elezioni federali e sia in sede di contrattazione e gestione dei pacchetti di giocatori). Anche le altre conversazioni intercettate e citate dal Tribunale appaiono conducenti nella individuare anche nel Pairetto un coinvolgimento diretto nella turbativa della gara: ad esempio la n. 31466 del 6.02.2005 in cui il Moggi allerta Pairetto di presenziare ad una rilevante riunione con i vertici del sodalizio, incontro poi riscontrato in data 8.02.2005 a casa del Moggi con il Giraudo; ancora la n. 17298 dello medesimo giorno fra il Moggi ed il Pairetto in cui si rivela che quest’ultimo comunicava con il Moggi con le schede straniere.

Ancora più significativa appare la n. 523 del 9.2.2005 tra il Bergamo e la Fazi: in tale conversazione si rivela appunto la pressione costante del Moggi nell’esigere le proprie scelte sia su arbitri a lui vicini che su assistenti di gara, scelte a cui i designatori, pur lamentandosi con altri della durezza del Moggi, non reagiscono affatto come se il Moggi rappresentasse il vertice della Federazione Gioco Calcio, ed anzi si adeguano, pur in presenza di situazioni a loro in parte sfavorevoli (nomine di assistenti o arbitri di cui poi dovranno condizionare in positivo i giudizi degli osservatori vedi anche telefonata n. 682 del 19.09.2004 in cui il Pairetto, parlando con il De Santis di un suo errore arbitrale contro l’Atalanta dove non aveva fischiato una carica sul portiere, lo tranquillizza, dicendo di avere un proprio articolo in favore dell’arbitro).

CAPO R) MOGGI-FABIANI-BERTINI (assolti e vi è appello del P.M.)

Il giudizio assolutorio espresso dal Tribunale va confermato: il P.M. anche qui articola la propria doglianza sulla mancata valutazione della durata della conversazioni oggetto dei tabulati intercorsi fra i tre imputati. Vale anche in tale caso quanto già espresso innanzi ovvero che, pur riconoscendo la valenza indiziaria dell’esito dei tabulati acquisiti indicanti il traffico di contatti fra i tre imputati (n. 12 contatti fra i tre , di cui dieci prima della partita e due dopo la partita Siena –Messina del 13.02.2005, terminata 2 a 2 e le due ammonizioni dei calciatori Aronica e



Coppola), in mancanza di elementi ulteriori che avvalorino la tesi di accusa, la stessa risulta claudicante, imponendo dunque la assoluzione dei tre imputati.

CAPO 5) FOTI (BERGAMO)

Plurimi elementi sono stati individuati per la condanna del Foti dal Tribunale: in gioco vi è la partita Sampdoria-Reggina del 20.02.2005 conclusasi con la vittoria della Sampdoria per 3 a 2 con direzione di gara Dondarini (non imputato); il Foti in diverse conversazioni intercettate, contatta il Bergamo sia il giorno prima del sorteggio (la n 27562 del 17.02.2005 ed in cui il Bergamo rassicura il Foti che designerà un guardalinee di Livorno come da lui voluto “ *essendo fidato*” ed infatti uno dei due assistenti NICCOLAI è della Sezione di Livorno e lo rassicura, perché anche su questo sollecitato dal Foti, sulla bontà anche della griglia formata per la domenica successiva) e poi il giorno antecedente la partita (la n.27683 del 19 . 02.2005 ed in cui il Bergamo non smette di rassicurare il Foti, preoccupato, sul direttore di gara Dondarini, indicando che quest’ultimo è già stato avvertito “doverosamente” e che presterà attenzione perché “*Anzi è tornato proprio, tutto sommato, bene ! Proprio per dimostrare anche, insomma che è equidistate, capito, una partita in trasferta, quindi, è sotto l’occhi dei riflettori. eh...quindi deve avere ancora più attenzione !...ancora più attenzioneè avvertito !...*” Appare evidente che la pressione del Foti sul Bergamo è finalizzata ad avere un direttore di gara “avvertito”, cioè che sappia come comportarsi ed il termine “*equidistante*” (condotta che dovrebbe essere insita in sé nella figura arbitrale) utilizzato nel colloquio va inteso, dalla lettura complessiva e congiunta dell’intera conversazione, come l’atteggiamento che il Dondarini assumerà in apparenza nella sua conduzione, attesa l’attenzione particolare della gara in questione. Dunque non ha rilievo tale termine nell’accezione rappresentato dalla Difesa del Foti, ovvero come elemento derimente per individuare la estraneità del predetto dalla condotta fraudolenta perché in contrasto con le frasi di richiesta esplicita avanzate dal Foti e la conseguente risposta tranquillizzante ricevuta dal Bergamo.

CAPO U) MAZZINI- LOTITO-(BERGAMO)-PAIRETTO (quest'ultimo assolto e vi è appello del P.M.- coimputati Carraro prosciolto e Rocchi giudicato separatamente).

La Corte ritiene che anche per tale imputazione le condanne degli imputati Mazzini e Lotito e la assoluzione del Pairetto vadano confermate. La contestazione riguarda la partita Chievo-Lazio del 20.02.2005 e terminata in favore della Lazio per 0 a 1: la vicenda in oggetto si innesta sul più ampio piano attuato per la rielezione del Carraro al vertice della Federazione e che vedeva un esplicito appoggio del Lotito Claudio quale presidente della Lazio. Proprio in base a tale situazione, il Carraro aveva suggerito al Bergamo una attenzione particolare per una conduzione della partita: sul punto sovengono (oltre quella fra il Moggi ed il Mazzini del 20.10.2004 n. 3476 in cui entrambi si soffermano sulle manovre inerenti l'elezione del presidente di Lega, sottolineando che l'alleanza con lo Lotito – "*schierassimo*" per il Carraro - poteva giovare a favore dei loro disegni) le conversazioni captate nel febbraio 2005 (ad esempio la n. 23518 del 1.02.2005 sull'utenza in uso al Bergamo) fra il CARRARO ed il Bergamo prima della partita Lazio-Brescia (partita definita "*delicatissima*" dal Carraro e per la quale la dirigenza laziale aveva massima attenzione a causa delle forti polemiche succedute all'incontro Reggina-Brescia - ove il Foti si era presentato negli spogliatoi degli arbitri durante l'intervallo), a dimostrare che vi era un reale interesse da parte dei vertici federali rivelatrici del volontà degli stessi e dunque anche dei designatori, di condizionare gli incontri di calcio che avrebbe disputato la Lazio. Ne è ancora riprova la conversazione n.23863 del 4.02.2005 , intercettata sull'utenza di BERGAMO in cui la segretaria Fazi riferiva al designatore arbitrale che "*persone della Lazio*" avevano detto nel corso di una cena che ci si doveva ormai solo fidare di CARRARO, che "*ci ha promesso aiuto*", alludendo evidentemente ad incontri riservati tra la dirigenza laziale e lo stesso CARRARO. La conclusione della FAZI è sin troppo eloquente rispetto al conseguente atteggiamento di BERGAMO ("*quindi occhio ragazzo*") o la telefonata n.412 del 7.02.2005, sull'utenza in uso ad



Innocenzo MAZZINI, nel corso della quale quest'ultimo riferiva a Pier Luigi PAIRETTO di aver parlato con LOTITO, che a sua volta qualche giorno prima si era incontrato con CARRARO, per chiedergli *"attenzione verso il suo caso"*: MAZZINI, quindi, chiedeva a PAIRETTO se CARRARO avesse detto ai designatori *"di tenere in considerazione la posizione della Lazio"*, anche come segno di riconoscenza per quello che aveva fatto LOTITO nel corso delle trattative per la rielezione del Presidente della FIGC. Va detto subito che in tale conversazione, pur individuando un accenno di consapevolezza nel Pairetto di quanto discorreva il Mazzini, lo stesso non si pronuncia sull'argomento esplicitamente e dunque l'assoluzione quantomeno per insufficienza delle prove a suo carico si impone, atteso che l'appello del P.M. sul punto si ripropone sempre nell'ottica della rivalutazione della sola conversazione in esame.

Altro coinvolgimento è invece provato per il MAZZINI che, oltre alla sopra citata telefonata, risulta contattato personalmente dal Lotito (telefonata n.172 dell'8.02.2005 sull'utenza in uso a MAZZINI) ed dal tenore della conversazione si evince facilmente che LOTITO chiede al MAZZINI se a lui risultava che CARRARO avesse già parlato con i due designatori e che, ricevuta risposta affermativa dal vicepresidente FIGC - specificava non solo che tale intervento era stato pressante, ma riguardava almeno l'intero arco della restante parte del campionato, sino alla sua conclusione, sottolineando che CARRARO era una persona che si dimostrava *"leale"* con lui. Infatti, nella successiva telefonata n. 2086 del 18.02.2005, il Mazzini si attiva direttamente con il Lotito al fine di tranquillizzare quest'ultimo sulla *"sua mediazione"* e sull'intervento anche di altre persone anche estranee al mondo del calcio (Ferri e Fini, confermato in parte dalla conversazione n. 2225 del 20.02.2005) in suo favore (il Lotito, dopo avere risposto al Mazzini che la sua squadra avrebbe incontrato il Chievo nella domenica successiva, riceve l'imbeccata del Mazzini con la seguente frase *"...ah ! si ! Davvero ? e chi hanno tirato a sorte ?..."* ed il Lotito risponde *"...sei rincoglionito??!"*- ed il Lotito, comprendendo solo dopo a cosa si riferisca il suo interlocutore, chiede *"...eh ?...vabbè...come sto ?..."* ed il vice

presidente federale, pur troncando il tema del discorso, aggiunge soltanto "...ti volevo salutare, ti volevo dire che va bene, va bene!!"). Anche in altre conversazioni prese in esame dal Tribunale emerge il coinvolgimento pieno dei due imputati (come le n. 1733 del 15.02.2005, in cui si intuisce che l'attenzione favorevole per il Lotito e dunque per la squadra della Lazio è "particolare" o ancora la n. 2086 del 18.02.2005, in cui si evidenzia la esplicita richiesta da parte del Mazzini al Lotito -che cerca rassicurazioni certe - di un nominativo "sicuro" per la partita in oggetto "*si faccia dire nome e cognome e provenienza...sta bene!*"- o ancora la n. 2338 del 21.02.2005 sempre tra Lotito e Mazzini, in cui si chiarisce il rapporto "intenso"intercorso fra i due nella partita della precedente domenica - vedi pag 230 e segg. sentenza appellata).

Inoltre,vanno valutati anche, i contatti intercorsi prima della partita in oggetto da parte dell'Ambrosino (assistente di gara) con il Moggi ed il Fabiani che, seppur non imputati, "colorano" la conduzione della partita sicuramente sotto una luce quantomeno ambigua. Infatti, le doglianze difensive sul punto non smentiscono né il tenore delle conversazioni sopra citate (assolutamente chiare e prive di ambiguità lessicali sia nell'esposizione sia nei contenuti) né la qualità dell'intervento attuato dal Mazzini sulla pressante richiesta da parte del Lotito di favorevole attenzione per la sua squadra. Peraltro si condivide il giudizio del Tribunale della ininfluenza sulla turbativa della gara (costellata da diversi errori arbitrali da parte dell'arbitro Rocchi ai danni del Chievo) della deposizioni del Ferri (che inequivocabilmente ha ammesso di avere ringraziato il Mazzini da parte del Lotito pur non conoscendone le reali motivazioni) né quella del CT di parte Cornieti (che ha ammesso di aver valutato "unilateralmente" la partita solo contro il Chievo).


CAPO V) MAZZINI – LOTITO (Bergamo – PAIRETTO assolti vi è appello del P.M. (coimputati MESSINA assolto, CARRARO prosciolto).

Va confermato anche tale giudizio su tale frode sportiva attinente la partita Lazio-Parma del 27.02.2005, vinta dalla Lazio 2 a 0. Si indica subito che l'assoluzione del

Pairetto si fonda sulla analoga valutazione della sua condotta per il capo u) ovvero una sua sicura conoscenza della mediazione attiva del Mazzini per la Lazio ma non appare evidente un suo specifico interessamento al riguardo e dunque va confermata atteso che l'appello del P.M. nulla aggiunge allo scarso quadro probatorio a suo carico.

Altra valutazione va effettuata per il Mazzini ed il Lotito che, avendo scambiato plurime conversazioni fra di loro, hanno evidenziato una comunione di intenti risultante evidente dal tenore delle seguenti telefonate: n.2338 del 21.02.2005 già citata nel precedente capo di imputazione ed in cui vi è l'esplicita indicazione proprio da parte del Mazzini che l'obiettivo è la salvezza della Lazio (il Mazzini :*"Bisogna salvarsi in tutti i modi, eh?"*) a cui il Lotito non si sottrae anzi specifica *"aoh, domenica ho il Parma eh? Che è importante"*) o ancora la n.3286 del 27.02.2005 in cui si commenta in modo palese l'arbitraggio in favore della Lazio (MAZZINI: *"ti arrestano...ti arrestano..."* LOTITO: *" Grande Innocenzo!!!"* e prosegue *"Ahò? E perché mi devono arrestare?"*; MAZZINI: *"ehh! Chiediglielo a quelli del Parma... chiediglielo a quelli del Parma!"* e ponendo anche le basi per la domenica successiva in cui la Lazio incontrava il Messina *" che è del giro del Moggi"*). Anche qui si rilevano *"ad colorandum"* contatti fra le schede cd. *"riservate"* fra il Cassarà (il cd. quarto uomo della gara) e il Fabiani nonché le deposizioni di alcuni testi (come il Baraldi o il Russo verbale ud. 4.12.2009 e ud del 23.11.2009) che hanno evidenziato alcuni errori arbitrali non di poco conto dell'arbitro Messina (ad esempio la mancata concessione di un rigore pur rilevata dall'osservatore Nicchi), pur poi volendo far rientrare ogni fatto rilevato nell'ambito della mera valutazione. Anche in tale caso la deposizione del CT di parte Cornieti è risultata *"parziale"* nella valutazione del gioco durante la partita e dunque non appare derimente in alcun modo sulla turbativa avvenuta sulla conduzione di gara.

CAPO Z) MOGGI-RACALBUTO (Giraudo assolto- giudicato separatamente)



Si tratta dell'incontro fra Roma-Juventus del 5.03.2005. Vanno confermate le condanne di entrambi gli imputati. Risultano molteplici contatti con le schede riservate fra il Moggi ed il Racalbuto (oltre n. 30 prima del sorteggio e prima della partita di cui uno la mattina dell'incontro e va notato peraltro che entrambi gli imputati utilizzano ben due schede "riservate" ciascuno per comunicare fra loro).

Inoltre, appaiono significative le seguenti conversazioni captate : n. 24242 del 2.03.2005 fra il Moggi ed il Giraudo in cui è esplicito il riferimento della vicinanza del Racalbuto al Moggi; le telefonate nn. 3182, 3185, 3197 tutte del 5.03.2005 ed in cui vi è un frenetico contattarsi fra il Bergamo e la Fazi prima, la stessa Fazi e la moglie di Gabriele Racalbuto dopo, che individua una "necessità" impellente di contattare l'arbitro anche durante la partita (emerge chiara la circostanza che il Racalbuto debba portarsi il cellulare nello spogliatoio) o anche le conversazioni successive alla gara che confermano l'avvenuta turbativa della stessa come ad esempio la n. 32727 del 6.03.2005 fra il Bergamo e il Carraro in cui questi, rimproverando il Bergamo, sottolinea ancora una volta i favoritismi fatti alla squadra di MOGGI ed ai suoi sodali ed in particolar modo lasciando trasparire che il risultato sia stato deciso dall'arbitro e non dal campo o ancora la n. 1446 del 7.03.2005 fra il Moggi ed il Biscardi ed il cui chiaro contenuto è ben individuato dalla sentenza appellata (pag 260 e segg): qui appare chiara la protezione del Moggi per un giudizio di parzialità da parte del Racalbuto (ma anche degli altri arbitri come il Bertini ed il Dondarini) tanto da far esporre al Biscardi come giustificherà in positivo la conduzione di gara pur essendo non veritiera: (Biscardi: *"io faccio un attacco a tutto spiano agli arbitri. Ci metto Racalbuto, l'arbitro del Milan Bertini, che Bertini ha regalato la vittoria al Milan, poi ci metto Dondarini, che ha fatto ripetere un rigore, tanto per far chiare le cose, e poi ci mettol'arbitro che ha dato, che ha negato un goal alla Lazio, che la palla era entrata di 48 centimetri!"*....Moggi: *"l'arbitro ha negato?"* ed il Biscardi: *"Un goal alla Lazio, oggi, oggi, regolarissimo, la palla era entrata 70,80 centimetri". "Ah, si?". "Si". "Con chi giocava la Lazio?"..."la Lazio giocava a Messina".*


Va rilevato che anche in questo caso quanto esposto dal CT di parte Nicolosi non smentisce l'accusa: il CT di fatto attribuisce qualche errore nella conduzione della gara alla tensione pregressa alla stessa ed agli errori degli assistenti di linea (Pisacreta ed Ivaldi, non imputati), i quali in sede di deposizione, pur riconoscendo un loro contributo in alcune valutazioni dell'arbitro (che si ribadisce ha un ruolo preminente in campo), non incidono sulla avvenuta turbativa della gara di cui all'imputazione.

CAPO A2) BERTINI (assolto vi è appello del P.M.)

L'appello avanzato dall'Accusa non può trovare accoglimento e va dunque confermato il giudizio di assoluzione emesso in primo grado. Si tratta della partita Inter-Fiorentina del 20.03.2005, finita 3 a 2 per l'Inter e, secondo la tesi accusatoria, finalizzata - attraverso ammonizioni "mirate" di calciatori della squadra viola - ad indebolire il successivo incontro fra la Fiorentina e la Juventus. La lettura delle due telefonate posta a sostegno dell'appello (quella intercorsa fra il Meani ed il Contini - n.1734 - fra il Meani ed il Puglisi n. 1753, entrambe de 20.03.2005 con i due assistenti in tale gara), pur evidenziando una concreta ipotesi per il Meani (suggerita dal Contini stesso che tuttavia indica di non avere parlato con il Bertini di ciò) di una conduzione di gara con ammonizioni "pilotate" (Viali ed Obodo), appaiono non sufficienti ad asserire che il Bertini avesse effettivamente avuto l'imbeccata dai vertici del sodalizio, atteso che i soli due contatti fra il Bertini ed il Fabiani (uno il giorno del sorteggio ed uno dopo la partita) sulle schede riservate appaiono di pochi secondi e non qualificanti una avvenuta incidenza (rectius "influenza") sul suo operato.

CAPO A3) MAZZINI-PAIRETTO (Bergamo) (assolti vi è appello del P.M.) -coimputati Giraudo e Baglioni giudicati separatamente -

La assoluzione valutata per tutti gli imputati in primo grado va confermata. La doglianza del P.M. attiene alla mancata valutazione a sostegno dell'accusa delle



conversazioni per lo più del Meani con il Martino (la n. 4978 del 14.04.2005) con il Puglisi (le nn. 4982 del 14.04.2005 e 5521 del 15.04.2005) con il Copelli (n. 5359 del 17.04.2005) ed infine con il Contini (n. 5420 del 17.04.2005). Va premesso che oggetto dell'imputazione è la partita Siena-Milan effettuata il 17 aprile 2005 e conclusasi con la vittoria del Milan ed arbitrata dal Baglioni. Va rilevato che effettivamente le conversazioni sopra citate non evidenziano con chiarezza l'assunto accusatorio, ovvero la turbativa della conduzione di gara del Baglioni (il cui unico ed esplicito riferimento si può rinvenire nella conversazione n. 6661 del 22.04.2005 intercorsa fra il Giraudo ed il Mazzini ove il Giraudo ricorda all'interlocutore l'ottimo lavoro fatto da BERGAMO per la partita in questione ed alludendo all'opera di BAGLIONI, lo definisce un lavoro " eccezionale" ricevendone una risposta compiaciuta del Mazzini "Si! No, no io dico è stato eccezionale poi dopo...dopo di ch  come uno si lamenta voglio dire..."). Infatti, dal tenore delle stesse emerge sicuramente una reattività del Meani (massima nella telefonata con il Mazzei del 17.04.2005 n. 5429), parte in causa come dirigenza del Milan, fomentata dai dubbi sollecitati in particolare dal Contini che fa un riferimento al Baglioni del tutto ininfluenza sul piano probatorio, indicando che il predetto   amico del Pairetto "perch  gli prenota i biglietti" ma, oltre a tali elementi nulla in pi  di concreto emerge dagli atti segnalati o meglio nulla di esplicito viene indicato sulla partita in oggetto e dunque non pu  condurre ad un ribaltamento del giudizio di primo grado.

CAPO A4) MEANI- PUGLISI (Bergamo) e Mazzei (prosciolto)

Tale imputazione riguarda la partita Milan-Chievo, effettuata il 20.04.2005, in cui il Puglisi era "guardialinee" e vinta dal Milan per 1 a 0. Si evidenziano plurime e chiare conversazioni intercorse fra il Meani ed il Puglisi indicative di un contatto ed una pressione effettuata dal Meani sia sul Bergamo prima e sia sul predetto assistente di gara poi. Appare illuminante la telefonata captata il 18.04.2005, dunque due giorni prima della gara (la n.5556) in cui proprio il Meani, parlando con il Puglisi, lo rende edotto di aver richiesto al Mazzei "gente capace" al fine di "aiutare" il

Copelli, invisibile ormai alla Juventus e *“che Bergamo gli ha detto che gli toglie anche la partita internazionale che ha..”*, notizia a cui il Puglisi risponde indicando di avere cognizione del fatto che giungano *“telefonate”* prima delle partite e recepisce le direttive su come comportarsi durante la gara e di tacere su tali contatti (Meani: *“tu comunque vedi di star zitto su queste cose che ti dico, eh?”*). Si collega alla predetta conversazione (ed in concreto ne risulta riscontro) quella del medesimo giorno (la n. 5882) in cui il Meani avvisa il Puglisi di essere stato assegnato alla gara. Anche le successive conversazioni del Meani sempre con il Puglisi (nn. 5591 e 5656 entrambe sempre del 18.04.2005) inducono a ritenere con pienezza probatoria che il Meani indottrinasse il Puglisi su come gestire il ruolo di assistente durante la gara in favore del Milan (in particolare su come rilevare il fuorigioco solo *“ se è di un metro è buono.....nel dubbio stai giù!”*, o ancora facendo riferimento esplicito al *“giochino”* degli arbitri vicini alla Juventus *“ nel dubbio da una parte stai... vai su, e dall'altra parte stai giù ... come fanno con gli altri... con gli altri cosa fanno? Nel dubbio se... la Juventus stanno giù! Se... se.. è un'altra squadra vanno su, finito!”*). Anche la n. 5568 sempre del medesimo giorno fra il Meani ed il Mazzei (in cui Meani chiede il commento del Bergamo dopo l'errore di Baglioni nella partita Siena- Milan e ne riceve rassicurazione dal Mazzei che gli riferisce *“ Paolo ha detto di non sbagliare una virgola.. di mandargli gli uomini di fiducia”*), appare indicativa del contatto che il Meani cerca con il Bergamo al fine di farsi assegnare il Puglisi per la suddetta partita. Infatti, nella successiva conversazione (la n. 39887 del 18.04.2005) proprio il Bergamo, parlando con il Pairetto, riferisce a quest'ultimo che il Meani già da un po' di mesi gli fa pressione e *“quindi ... si mette Puglisi a fare Milan Chievo.....con me non hanno parlato eh... ti dico la verità hanno parlato con Gennaro(Mazzei ndr.)”*. Ulteriore conferma dell'assunto accusatorio si rinviene anche nella telefonata n. 5587 sempre del 18.04.2005 ed in cui il Meani, parlando con il Babini, identifica nel Puglisi e nello stesso Babini *“come la medicina dopo la purga!”* (indicazione che trova riscontro nella successiva telefonata fra il Meani ed il Collina, vedi la n. 5630).

Pertanto, appare più che provato il coinvolgimento nella turbativa della partita in oggetto dei due imputati, la cui condanna va in questa sede confermata. Peraltro le doglianze di appello difensive di entrambi gli imputati nulla hanno aggiunto a ciò che già in sede di primo grado avevano rappresentato: la deposizione del Babini in fondo non cambia il senso della turbativa subita nella partita in questione e né tantomeno appare in alcun modo derimente il fatto che il Puglisi non abbia gestito da arbitro incontri del Milan

CAPO A5) MOGGI-MAZZINI-DELLA VALLE Diego - DELLA VALLE Andrea- MENCUCCI (Bergamo) - Dondarini giudicato separatamente)

Tale imputazione attiene alla partita fra Chievo-Fiorentina, conclusosi in favore della Fiorentina per 1 a 0 ed effettuata l'8.05.2005. La condanna degli imputati va confermata in questa sede atteso che si evidenzia dagli atti processuali una molteplicità di elementi probatori tutti concludenti nel senso del pieno coinvolgimento nella fraudolenta turbativa della partita in oggetto. Va premesso che dinanzi a questa Corte ha reso per la prima volta spontanee dichiarazioni il Della Valle Diego, il quale sostanzialmente ha dichiarato che la Fiorentina, come nuova dirigenza sportiva, aveva tentato di opporsi ad un mondo del calcio (soprattutto ai vertici federali) un po' precondizionato da un sistema di potere non condiviso nelle sue finalità, ma che successivamente erano stati di fatto costretti a piegarsi a tale sistema per far sopravvivere la squadra anche finanziariamente. Tali affermazioni, pur non indicative di nomi, appaiono confortate proprio dai molteplici elementi probatori inquadrati nel corso del processo.

Va anche indicato che le conversazioni cadute nelle attività investigative per tale imputazione hanno rilievo, giacchè si innestano su quelle che hanno evidenziato fra il dicembre 2004 ed il gennaio 2005 (e di cui si è già esposto nella parte motivata relativa alla sussistenza del reato associativo per il Mazzini) un intento da parte degli imputati Mazzini e Moggi di ostacolare inizialmente questo nuovo ingresso in

Federazione del Della Valle Diego, attraverso attività di *dossieraggio* finalizzata a screditare la figura del predetto, nel tentativo di indurlo a lasciare libero il campo a vantaggio del presidente di Lega uscente (Galliani) e degli altri vertici federali a lui collegati.



La prima telefonata che appare significativa della attività fraudolenta per incidere sulla partita in imputazione è quella del 21.04.2005, la n. 10435 fra il DELLA VALLE Andrea ed il Mazzini , in cui il Della Valle rappresenta all'interlocutore la propria preoccupazione per il prossimo risultato in campionato della squadra viola, soprattutto alla luce dell'ultimo incontro con il Messina, conclusosi con il pareggio a causa del recupero concesso dall'arbitro Nucini - oltre all'espulsione di un calciatore fiorentino - e chiede espressamente al Mazzini un incontro. La risposta del Mazzini è eloquente, avendo inteso immediatamente la direzione del discorso ed infatti invita l'interlocutore subito a non parlare di ciò per telefono, invito però non raccolto dal Della Valle che insiste nel volere comprendere se vi è una forma di ostracismo contro la sua squadra; a quel punto il Mazzini, preso dall'incalzare del colloquio, fissa un contatto prima della successiva partita di campionato per la Fiorentina indicando addirittura Coverciano come luogo di incontro.

Anche la conversazione n.10438 sempre del giorno 21.04.2005 ha una piena valenza probatoria in relazione alla imputazione e alla condotta contestata, essendo confermativa della precedente: qui il Mencucci (consigliere delegato e amministratore esecutivo della Fiorentina S.p.a.) contatta il Mazzini e questi rappresenta subito all'interlocutore di essere già stato contattato da Andrea DELLA VALLE che gli aveva chiesto di dargli "*una mano*". I due, commentando il disagio dei Della Valle per la situazione in classifica della Fiorentina, si soffermano su come superare gli ostacoli ed il Mazzini, facendo riferimento a pregressi contatti avuti con Andrea Della Valle, precisa "*...che cosa ti avevo detto io di Nucini ?...*" ricevendo il consenso del Mencucci "*...esattamente quello che si è verificato...*", lasciando così intendere che l'incontro precedente fra la Fiorentina ed il Messina doveva essere "*pilotato*" dall'arbitro verso un risultato positivo per quest'ultima formazione.

Infatti, il Mazzini, proseguendo nella conversazione, spiega al Mencucci chiaramente che la Fiorentina subiva a causa dell'atteggiamento tenuto dal suo presidente in antitesi con il sistema dominante legato al gruppo di Moggi e che quindi il suo contributo veniva un po' limitato da questo suo non potersi opporre allo stesso.

Da tenore successivo della conversazione emerge chiaramente che il vicepresidente federale Mazzini, pur se da un lato precisa al Mencucci (che lamenta aiuti non corretti al Messina nella precedente partita) che non va bene "comprare" le partite, dall'altro però indica la natura dell'aiuto che egli potrà fornire, ovvero una possibile conduzione di gara "favorevole" alla squadra viola resa possibile attraverso l'individuazione di un arbitro vicino al gruppo Moggi, suggerendo che per ottenere ciò vanno contattati i designatori ed in particolare il Bergamo; infatti il Mazzini riferisce nella telefonata sul finale" *...bisogna che Paolo BERGAMO abbia un minimo di attenzione verso il caso Fiorentina, il che vuol dire non fare niente di strano se non quello di essere tutelati per la realtà che è la Fiorentina.... Tutto qui. Però come tu li hai infamati a bestia, tu vieni a Coverciano in una stanzina riservata e tu gli dici: Caro Paolo guarda che noi forse abbiamo sbagliatoinc...però siamo la Fiorentina, siamo i Della Valle, siamo persone perbene da voi, noi vorremmo essere tutelati. Quando tu hai fatto questo basta e m'avanza, però se non lo fai e ti vanno nel culo. Io non ho da dirti altro...*". Scattano di seguito febbrili contatti telefonici prima fra il Della Valle Diego ed il Moggi (la n. 2741 del 2.05.2005) ed in cui si manifesta chiaramente l'intento del Moggi nell' indurre il Della Valle Diego a condotte meno rigide e quindi "vicine al suo sistema", invito a cui non si oppone il Della Valle (da notare che è lo stesso Moggi a sollecitare "un avvicinamento" da parte del Della Valle, il quale, dopo essersi scusato per il mancato incontro, si sente rispondere "No...no...sì, io son giù ma non ti preoccupar ! Tanto lo facciamo un'altra settimana, ...pensiamo a salva' la Fiorentina, dai, dai!!"); poi fra ciarliero il Mazzini ed il Bergamo (da notare anche il tentativo non riuscito da parte de Mazzini di colloquiare direttamente con il Della Valle Diego nella telefonata intercettata n. 12068 del 2.05.2005 significativo della volontà del predetto di accelerare i tempi fra

177



gli incontri accordati) ed in cui quest'ultimo viene informato dell'interessamento dei Della Valle e della loro volontà di contattarlo (la n. 12079 del 2.05.2005), contatto confermato dalla successiva telefonata n. 12096 del medesimo giorno, in cui appare palese la volontà di entrambi gli interlocutori (Della Valle Diego e Bergamo) di giungere ad un accordo "positivo" per entrambi sulla possibilità di recupero per Fiorentina.

Inoltre, da ulteriori colloqui captati fra il Mazzini ed il Bergamo(la n. 7417 del 2.05.2005.) emerge la prova del compiacimento nei fratelli Della Valle dell'interessamento del Bergamo per le sorti della squadra di Firenze, tanto che il Mazzini si precipita subito dopo a telefonare al Mencucci per sollecitare un incontro direttamente fra il Bergamo ed il Della Valle Diego. Prima di tale incontro comunque si rinvencono altre telefonate significative della " preparazione" attenta del Mazzini (coadiuvato dal Mencucci) per tale incontro come la n. 12295 fra Andrea Della Valle ed il Mazzini, in cui il primo manifesta la propria premura affinché l'incontro con il Bergamo avvenga al più presto, sollecitazione fatta propria anche dal Mazzini, o ancora quella fra il Mazzini ed il Mencucci del maggio 2005 -la n. 12528 - in cui, avvenuto il sorteggio dell'arbitro Dondarini per la partita di cui all'imputazione, entrambi manifestano ampia soddisfazione "*per il lavoro svolto*" ed infine quella al completamento della partita (la n. 12779 del giorno della partita) ed in cui sia il Mazzini che il Mencucci si congratulano a vicenda per l'ottenuto risultato positivo e del "cammino" ancora da continuare per la Fiorentina.

L'incontro poi fra i Della Valle ed il Bergamo, preceduto anch'esso da concitate telefonate (nn. 8783 e 8849 del maggio 2005), avvenuto presso l'Hotel Villa Massa in Firenze risulta accertato e documentato da attività della P.G. in atti ed il fatto, come lamentato anche in primo grado dalla Difesa degli imputati Della Valle, che non se ne conosca il contenuto non incide sulla valenza probatoria dell'accertamento giacchè indubbiamente non trova in atti versione alternativa la motivazione dello stesso.

Va anche detto che l'indicazione da parte della Difesa dei fratelli Della Valle nei propri motivi di appello di avere appreso da fonte giornalistica (peraltro da altra fonte anonima, seppur indicata come agente di polizia giudiziaria) della avvenuta registrazione di conversazioni in tale circostanza che smentirebbero l'assunto accusatorio, non può trovare alcun ingresso in tale processo , come anche altri articoli giornalistici pur allegati ad altri appelli per altri imputati, attesa la assoluta genericità del loro contenuto e, nel caso di specie, la assoluta mancanza di accertamento della fonte dichiarativa. Infine nulla apporta di derimente la valutazione espressa dal CT di parte Cornieti, il quale ancora una volta, pur dichiarando che la conduzione di gara del Dondarini (peraltro giudicato non positivamente dall'osservatore) è stata a sfavore della Fiorentina, poi non da contezza dell'avvenuto goal effettuato dalla suddetta squadra in chiaro fuorigioco. Pertanto, per tutti gli imputati la condanna va confermata.

CAPO A6) DE SANTIS (assolto - vi è appello del P.M.)

L'assoluzione per tale reato va confermata: il P.M. espone nel proprio atto di impugnazione che le conversazione n. 7922 del 8.05.2005 fra il De Santis ed il Mazzini e quella fra il De Santis ed il Racalbuto del medesimo giorno la n. 17493 (telefonate non considerate dal Tribunale) porrebbero le basi per un capovolgimento del giudizio assolutorio : la prima attiene ad un commento dei due interlocutori della partita Livorno –Siena (conclusasi 6 a 3) arbitrata dal De Santis, in cui quest'ultimo aveva espulso il calciatore Galante delle fila del Livorno; la seconda invece lo stesso commento viene scambiato fra il De Santis con l'amico Racalbuto. Va rilevato che entrambe le conversazioni indicate (peraltro simili nel contenuto ma non nei toni come ascoltate da questa Corte), pur evidenziando un atteggiamento spavaldo nel De Santis nel “ bacchettare” anche i Presidenti della squadre di calcio (nel caso di specie lo Spinelli del Livorno con cui vi erano stati precedenti attriti) non appare individuare con chiarezza una pregressa volontà di fraudolenta conduzione di gara a sfavore del Livorno, non apparendo sufficiente indicare una generica affermazione di

condotta “per ripicca” per qualificarla come valido elemento soggettivo del reato contestato.

CAPO A7) TITOMANLIO – MAZZEI (quest’ultimo assolto-vi è appello del P.M.)

L’appello va accolto e pertanto il Mazzei va condannato per tale reato posto in concorso con il Titomanlio, assistente della partita di serie B nell’anno 2004/2005 Arezzo-Salernitana, disputata il 14.05.2005 e vinta dall’Arezzo. Infatti, diverse conversazioni intercettate appaiono concludenti in tal senso, ovvero nella individuazione di plurima volontà di salvataggio in tale partita della squadra dell’Arezzo programmata ben prima della partita in contestazione.

Partendo dalla iniziale telefonata del 13.03.2005 (la n. 5033) fra l’attivo Mazzini e Castagnini, direttore sportivo di società che militano nel campionato cadetto, viene in luce l’interesse a che l’Arezzo si salvi : il Mazzini, dopo avere sollecitato il Castagnini a chiamare il Presidente dell’Arezzo (Mancini ndr) con le seguenti frasi “...digli che se si vuol salvare ...lo aspetto a Reggello ...se no non si salva !...” a cui replica l’interlocutore “...no...io lo salvo !...sono...sono...sicuro !...”, informa il Castagnini che prima di intraprendere qualsiasi azione, vuole sapere “cosa bolle in pentola nell’Arezzo” (“perché voglio sape’ che bolle !...poi quando..quando lo abbiamo saputo...facciamo i’ che si deve fare !...”), notizie che, una volta ricevute, attivano il successivo contatto telefonico fra i due (la n. 7386 del 28.03.2005) ed in cui il Mazzini fornisce anche indicazioni su come procederà per salvare l’Arezzo, ovvero attivando l’amico Moggi (domani sera...domani a mezzo...all’una è a pranzo da un mio grande amico !...si chiama Luciano MOGGI !...”, io però gli ho detto di metterci...di metterci te...poi...farà lui...) e con ciò facendo intuire al Castagnini che, se il Moggi vorrà, potrò subentrare quale direttore sportivo (... quando glielo detto...ma’ detto...si è un bravo ragazzo...(inc)...per cui domani credo faccian fuori Fioretti (n.d.r. direttore sportivo all’epoca dell’Arezzo) e poi ci mettiamo in attesa...”).

Tale interessamento trova giusta conferma nella telefonata del giorno dopo la n. 7548 fra il Mazzini ed il Moggi in cui, dopo il commento non positivo sul Tardelli, allora allenatore dell'Arezzo, è lo stesso Moggi che conferma al Mazzini la possibilità per il Castagnini di subentrare al Fioretti e che l'Arezzo "a fine anno" verrà aiutato.

Ed infatti dalla successiva conversazione prossima all'incontro di cui all'imputazione (la n. 9556 del 16.05.2005) fra il Titomanlio ed il Meani, proprio il primo riferisce al secondo di essere stato impegnato quale assistente nella partita che l'Arezzo ha disputato contro la Salernitana qualche giorno prima e confida senza alcuna censura al dirigente del Milan che, prima della medesima partita, proprio il MAZZEI gli ha esplicitamente fatto capire di dover favorire la squadra di casa ovvero l'Arezzo (*"mi raccomando ... questi mi stanno rompendo i coglioni... l'Arezzo"*).


Il Titomanlio racconta del tutto candidamente, pur al telefono, non solo il suo "avvicinamento" da parte del Mazzei ma anche la propria condotta fraudolenta: le due azioni pericolose compiute dalla Salernitana, portate avanti dall'attaccante "un po' spintonando" che ha dovuto bloccare, sollevando in entrambe le occasioni la bandierina e ciò pur non essendo un fallo pieno e ciò perchè "...la Salernitana stava facendo pressione e c'era il rischio che pareggiasse.....e allora vado su perché almeno che la cosa sia pulita...". Da notare che la risposta del Meani non appare affatto sorpresa ed anzi fa osservare all'assistente che in quel momento "tutte" le squadre toscane godono di attenzioni particolari (citando anche l'Empoli ma anche con implicito riferimento alle vicende della Fiorentina). Orbene appare evidente che la conversazione in oggetto, che per sua natura è esente da condizionamenti, appare indicare quale istigatore della condotta certa del Titomanlio (perché di fatto ammessa dallo stesso) nel Mazzei, il quale peraltro risulta avere effettivamente, proprio durante il raduno in Coverciano, avvicinato il Titomanlio chiamandolo da parte da solo. Ciò trova conferma in una delle poche deposizioni confacenti alle precedenti dichiarazioni rese in fase investigativa, rese in dibattimento dal teste Biasutto Massimo (vedi ud. 14.12.2010), il quale ha ricordato tale episodio con limpidezza ed ha anche sottolineato che, al suo rientro dopo il suddetto colloquio riservato con il

Mazzei, il Titomanlio gli riferì che, pur essendo stata designato per essere assistente in serie A, sarebbe andato ad arbitrare nella categoria cadetta per una gara “particolare” in cui era necessaria la sua esperienza. In virtù di tanto, la giustificazione del Mazzei in sede di spontanee dichiarazioni (il cui contenuto è stato riproposto quale motivo di diniego di accoglimento dell'appello del P.M. da parte della Difesa dello stesso) non appare assolutamente credibile perché sconfessata dal tenore della conversazione citata e dal fatto che il passaggio di un assistente o arbitro già assegnato ad una partita della massima divisione ad una inferiore avrebbe dovuto quantomeno sollecitare nel Titomanlio una qualche reazione negativa, cosa affatto avvenuta proprio perché “l'imbeccata” era giunta da parte di un soggetto da cui dipendevamo gli ulteriori più rilevanti incarichi per l'assistente in parola.

Dunque anche per il Mazzei va riconosciuta la responsabilità in concorso della condotta fraudolenta commessa dal Titomanlio, condotta incidente effettivamente sulla gara con un risultato anche finale a sfavore di una delle due squadre. Infatti tale comportamento ha trovato anche conferma in parte nella deposizione dell'osservatore Luci, il quale, pur indicando che il Titomanlio non commise errori gravi, ha sottolineato che il predetto comunque segnalò un fallo pur essendo lo stesso sotto la diretta percezione del direttore di gara (fatto confermato anche dal teste di P.G. Auricchio). Sul punto va osservato che, seppur definito “errore veniale” dal Luci, tale condotta è invece è uno degli strumenti attraverso il quale l'assistente di gara incide sulla partita, soprattutto quando l'arbitro non ha la prontezza (o perché giovane o perché inesperto) di segnalare o meno un'infrazione su un calciatore. Cosa avvenuta nel caso di specie.

CAPO A9) DELLA VALLE DIEGO (assolto – vi è appello del P.M.)

Il giudizio di assoluzione emesso in primo grado va confermato. Infatti l'appello del P.M. attiene ad una rilettura delle conversazioni esaminate dal Tribunale sotto l'ottica della volontà del gruppo con a capo il Moggi di salvataggio della Fiorentina. Dunque le conversazioni intercorse fra il Della Valle Diego ed il Lotito Claudio dovrebbero



essere intese quali prove di una volontà del primo di accordarsi con il secondo (che rifiutò) per la partita Lazio-Fiorentina conclusasi 1 a 1 e disputata il 22.05.2005. A parere di questa Corte, pur risultando alcuni elementi di dubbio sulla consistenza o meno della proposta del Della Valle, la stessa non risulta confortata da ulteriori elementi probatori, peraltro sconfessati in sede dibattimentale dai testi escussi (Ferri, Pisacreta, Rosetti, Consolo per citare i più rilevanti) anche se alcuni errori arbitrali (come il salvataggio non visto con la mano da parte di un giocatore della Lazio) sono stati ammessi sia dall'arbitro Rosetti che dagli assistenti come il Consolo. Dunque, riportandosi a quanto esposto sul punto dal Tribunale (pag. 386 e segg.) l'imputato va assolto per insufficienza della prova.

A 10) DELLA VALLE Diego - DELLA VALLE Andrea - MENCUCCI -MAZZINI -(BERGAMO) -DE SANTIS- MOGGI assolto (Alessandro GRISELLI già assolto)



La condanna degli imputati De Santis, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci e Mazzini va confermata . L'imputazione attiene alla partita Lecce–Parma disputata il 29.05.2005, ultima partita del campionato di serie A e conclusasi in pareggio.

Tale partita rappresenta la continuità della attività di salvataggio della squadra della Fiorentina già oggetto di giudizio nel capo A5). Con tale partita si raggiunge il risultato ovvero la permanenza di serie A della Fiorentina (il Bologna ed il Parma effettueranno poi lo spareggio). Tale obiettivo risulta provato anche qui dalla scelta (attraverso le grigie) di un arbitro vicino al gruppo facente capo al Moggi (il De Santis) e di una cooperazione fattiva fra il Bergamo ed il Mazzini, portavoce delle istanze del Mencucci e conseguentemente dei fratelli Della Valle (come da incontro presso l'Hotel Villa Massa del 14 maggio). Anche in tale caso sono le conversazioni intercettate a delineare la vicenda nei suoi aspetti salienti.

Va notata perché fortemente significativa la n. 15052 del 22.05.2005 intercorsa fra il Mazzini ed il Bergamo ed in cui si parla già del De Santis come futuro possibile arbitro; poi la n. 48679 del medesimo giorno, in cui il Bergamo parlando con il

Collina (che intende andare ad arbitrare *“l’ultima partita di campionato”*..) gli fa capire che non appare possibile; ancora la rivelante conversazione (la n 50317) del giorno dell’incontro fra il Bergamo ed lo stesso De Santis ed in cui, dopo gli auguri per l’incontro ricevute dal Bergamo, il De Santis rassicura il designatore che *“ i ragazzi stanno in forma, io sono...facciamo una partita di testa...”* ed il Bergamo, fraintendendo il riferimento *“ai ragazzi”* , gli consiglia *“...fallo in palestra, così siete più al fresco...”*. Ma la telefonata continua con una ampia spiegazione del De Santis che sottolinea *“...usiamo la testa...gli ho detto: usate la testa...correte poco e usate la testa, gli ho detto a tutti e tre...”* con ciò riferendosi agli assistenti (Griselli e Biasutto) e, dopo avere rassicurato il Bergamo di un proprio controllo sui predetti (*“son bravi tutti e due.....no, va bhe, Alessandro (il Griselli ndr) non c’ho problemi, è venuto pure a pranzo Pasquale D’ADDATO (n.d.r. osservatore della CAN di A e B amico stretto del De Santis) chiarisce al designatore anche su come *“piloterà”* l’incontro (*“no, no, te dico guarda, stiamo preparati bene, gli ho spiegato pure un po’ le cose, velatamente, Alessandro (GRISELLI) sai posso parlà in un modo, l’altro...” “...velatamente, insomma gli ho spiegato...fatto capire che...poi intanto gliela do io l’impostazione, da quello che ho sentito dalle interviste: loro giocano, il Lecce vuole giocare per vincere, il Parma pure gioca a vincere, quindi a sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo...”*), ricevendo subito una compiaciuta battuta da parte del Bergamo (*“...l’importante è che tu vinca...”*). Si concorda con il giudizio del Tribunale sulla natura maliziosa delle frasi anzidette e sulla finalità delle stesse ovvero che il tutto debba essere gestito *“con la testa”* e con un tacito assenso del D’Addato, osservatore della partita in oggetto.*

Il coinvolgimento diretto del Mazzini, del Mencucci ed dei fratelli Della Valle emerge dalla telefonata n. 16774 del 29.05.2005 subito dopo la partita: il Mazzini contatta il Mencucci (mentre questi è allo stadio, festeggiando appunto la salvezza della Fiorentina) e dopo alcune battute reciproche sulla *“buona scelta”* effettuata da entrambi (*“ciò sempre i cavalli boni.....i cavalli veri vengono sempre fuori...”*) dice il Mazzini ed il Mencucci risponde con una risata ma anche e soprattutto con ampi



ringraziamenti) il Mazzini cerca di parlare con i fratelli Della Valle per ricevere anche qui i ringraziamenti ma non vi riesce perché, come gli viene detto dal Mencucci, attornati dalla folla.

Ma la conferma del diretto interessamento del Mazzini appare palese dalla telefonata n. 16780 sempre del medesimo giorno, in cui il vicepresidente FGCI, parlando con tale Nassi, che lo rassicura sul fatto che la Fiorentina andava *“in ogni caso salvata”*, riceve dal predetto la conferma della bontà del suo operato (*“...però...l'operazione chirurgica è stata perfetta ...”* *“...tutti e tre è !....perfetti ! perfetti !....perfetti ! e poi grande la Samp...”*), frasi a cui il Mazzini dà pieno assenso.

Nella telefonata n. 16820 del 29.5.2005 ancora vi è la prova del coinvolgimento sia del Mencucci ma anche del Della valle Andrea, il quale, di fronte al commento del Mazzini sui *“cavalli buoni “* dichiara che oramai è ammaestrato e con ciò dimostrando di avere accettato il cd sistema Moggi. Va considerato che, pur non rilevandosi dirette conversazioni in cui l'interlocutore è il Della Valle Diego, appare chiaro il suo coinvolgimento nella vicenda *de qua*, alla luce sia dello stretto connubio con il fratello Andrea (assolutamente inequivoco come emerge dagli atti ed in cui appare chiaro che ogni decisione , seppur condivisa fra i due, è presa dal fratello Diego) e sia del diretto riferimento che il Mencucci fa esplicitamente al Diego Della Valle (*“il patron”*) per le determinazioni intraprese dalla dirigenza fiorentina nell'attivarsi con il Mazzini prima e con il Bergamo poi.

Tale conversazione poi trova riscontro in quella successiva la n. 16791 ed in cui il Mazzini, ricevendo i complimenti per la Fiorentina da un interlocutore non identificato, gli risponde così *“...gli si è fatto il regalo a casa a questa città.....ora... lo sapranno in dieci...ma l'importante l'è che lo sappiamo quelli veri...no no a me non me ne frega una sega...”* ed ancora *“...ho visto De Santis a buttà fuori anche Morfeo”* (n.d.r. calciatore del Parma), a cui segue la compiaciuta risata di entrambi gli interlocutori.

Quest'ultima telefonata si aggancia a quella con il De Santis ed il Mazzini (la n. 19963 del 29.05.2005), in cui il Mazzini, per far capire al De Santis di avere

apprezzato il modo di “ pilotare” la gara, esclama ridendo “ *Sono Morfeo!!!*”, battuta prontamente risposta dal De Santis, il quale rappresenta - con fragorose risate (conversazione ascoltata da questa Corte) - che con l’espulsione del Morfeo “ *s’era messo avanti con il lavoro*”. Ma la parte più rilevante della conversazione riguarda la visita del Direttore Sportivo del Parma (Cinquini) che va riportata parzialmente per comprendere appieno il tono arrogante assunto dal De Santis di fronte alla lamentele del predetto a fronte di un numero considerevole di ammoniti e espulsi nella sua squadra: Il De Santis : “*no, ha fatto lo stupido alla fine VIGNAROLI (calciatore del Parma) che l’ho considerato espulso perché m’ha minacciato..... Sì, poi è venuto CINQUINI a fine partita, m’ha detto: senta, però dice volevo dirle una cosa, dico dimmi.... Però una partita così, ci vuole n’attimino di buon senso perché io ho finito la partita adesso vado a fare lo spareggio, c’ho cinque squalificati.... Io ho detto, scusa, ma che il problema è mio.... Dice, no perché la partita non è stata cattiva, dice pronti via, tre gialli... dice e poi hai continuato... c’ho GILARDINO squalificato, MORFEO squalificato, VIGNAROLI squalificato, CONTINI squalificato... e dico scusa CINQUINI, se mi vuoi insegna a fa il dirigente tanto de cappello, se me voi insegna a fa l’arbitro te lo insegno io a fa l’arbitro...*” e il De Santis continua nel racconto al Mazzini che nel frattempo ride fragorosamente “... Allora, allora io sono Massimo DE SANTIS, arbitro di calcio, penso di saper arbitrare, penso di aver applicato bene il regolamento, son venuto qui, son venuto a fare Lecce – Parma, a me non me ne frega un cazzo ne del futuro del Lecce, ne del futuro der Parma e ho applicato il regolamento... i problemi sono altri, sono vostri.... Chiaro?? .. Allora m’ha fatto: no perché io... perché te ... pensa ai giocatori te che io penso a fa l’arbitro, perché io gli errori degli altri non li vado a sindacare, io guardo i miei, il buon senso il regolamento non me lo cita, capito, perché mi è sembrato tante volte che qualcuno ha messo il buon senso e voi dirigenti lo avete attaccato.. allora l’unica è venire qui, si applica il regolamento e questo è quanto... le va bene così?? Se non le va bene in ogni caso è così!!!!...” discorso seguito ancora da risate da parte di entrambi gli interlocutori ma il De Santis, non

pago di tanta ilarità, prosegue “...Dico perché... dico perché lei fa lo spareggio?? Dice perché che non lo sa?? E che ne so io stavo a arbitra e che ne so dei risultati... io sto a sentì i risultati ... Dice io adesso vado a fa lo spareggio senza mezza squadra... e che il problema... e che l’ho fatta io la campagna acquisti??!!..... Ma sarà un problema suo, dice ma Morfeo pure alla fine ha ammonito, perché??? Dico sì, perché... quello ha preso il pallone e me l’ha tirato in tribuna... scusa..... Dice... e ma era diffidato... e poteva non tirà il pallone in tribuna!!! E scusa... (ridendo) Dico, perché scusa ma chi è che s’è salvato... -ride- .. la Fiorentina... a... non lo sapevo... dico non lo sapevo... dice ma come lo sapevano tutti in mezzo al campo??!! Io, non sento in mezzo al campo, io penso a fa... lo vede qual è il problema mio?? Che io ho pensato a fa l’arbitro e i giocatori pensavano ai risultati e così questi so i risultati... è...”. La chiosa finale però spetta al Mazzini che esclama soddisfatto “...perfetto, perfetto!”. Inoltre la condotta fraudolenta del De Santis appare provata anche dalla conversazione precedente a quella sopra citata (la n. 10742) in cui il De Santis, non trovando il Mazzini, parla con il suo collaboratore Renzi e, commentando la partita appena arbitrata, la definisce “ un’ opera d’arte!”. Va anche sottolineato che a sostegno della conduzione di gara fraudolenta va attribuita piena valenza (a differenza di quanto indicato nella sentenza appellata) alla deposizione del giocatore del Parma Vignaroli (ud del 11.05.2010), in cui ha riferito che la brusca reazione manifestata alla propria espulsione (peraltro verificata e commentata anche da altri testi come lo stesso Zeman e il Carmignani vedi ud 20.11.2009) era dovuta ad una frase rivolta a lui dal De Santis che con la stessa aveva fatto intendere che non avrebbero vinto la partita (da notare che la giustizia sportiva, pur in presenza di un indagine federale in parte confermativa di tale fatto, non rilevò al De Santis alcuna violazione disciplinare). Ciò appare significativo dell’atteggiamento assunto dal De Santis durante la gara che, seppur minimizzato sia dall’amico osservatore D’Addato che dagli assistenti di gara (Biasutto e Rosetti), ha trovato comunque conferma, seppur generica, nelle deposizione dello Zeman e del Baraldi.





Passando ora al trattamento sanzionatorio, va ricordato come già indicato in premessa che i reati di partecipazione al delitto associativo e quelli di frode sportiva si sono estinti per intervenuta prescrizione come meglio indicato in dispositivo. Pertanto si valuteranno le posizioni sanzionatorie degli imputati di Moggi Luciano, del Pairetto Pier Luigi, del Mazzini Innocenzo (in accoglimento parziale dell'appello del P.M. e delle posizioni sanzionatorie degli imputati De Santis Massimo, Bertini Paolo e Dattilo Antonio in quanto rinuncianti alla intervenuta prescrizione.

In accoglimento dell'appello del P.M., si ritiene **FABIANI Mariano** colpevole anche del reato di cui all'art. 416 comma 2° c.p. contestato al capo A), reato comunque estinto per intervenuta prescrizione e per cui va dichiarato il non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al suddetto reato perché estinto per prescrizione.

In accoglimento dell'appello del P.M., **MAZZEI Gennaro** colpevole anche del reato a lui contestato al capo A7), reato comunque estinto per intervenuta prescrizione per cui va dichiarato il non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al suddetto reato perché estinto per prescrizione.

Nei confronti degli imputati **Racalbuto Salvatore** (capi A) O) e Z), **Foti Pasquale** (capi H ed S), **Della Valle Diego** (capi A5 e A10), **Della Valle Andrea** (capi A5 e A10), **Mencucci Sandro** (capi A5 e A10), **Lotito Claudio** (capi U e V), **Meani Leonardo** (capo A4) , **Puglisi Claudio** (capo A4) e **Titomanlio Stefano** (A7) va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati rispettivamente loro sopra ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.



In accoglimento dell'appello della Difesa del **De SANTIS Massimo** e del **FOTI Pasquale**, si ritiene l'insussistenza del reato loro ascritto al capo L) e conseguentemente i predetti vanno assolti da tale contestazione ai sensi dell'art 530 cpv c.p.p..

MOGGI Luciano: per il solo reato di cui all'art 416 comma 1° c.p. (attesa l'estinzione delle restati imputazioni per prescrizione) valutati i criteri di cui all'art 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa commessa commisurata alla particolare intensità del dolo nel suddetto reato per il ruolo svolto) e concesse le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione alla luce delle motivazioni a giustifica del proprio agire che l'imputato ha espresso durante le dichiarazioni spontanee rese dinanzi a questa Corte ed in parte ammissive dei fatti in contestazione, si ritiene adeguata e proporzionale la pena di anni due e mesi quattro di reclusione (pena base anni tre di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze ex art 62 bis c.p. alla pena sopra indicata). Conseguono la revoca delle pene accessorie comminate in primo ai sensi degli artt. 32 e 29 c.p.;

PAIRETTO Gian Luigi: per il solo reato di cui all'art 416 comma 1° c.p. (attesa l'estinzione delle restati imputazioni capi F) G) e Q) per intervenuta prescrizione) e valutati i criteri di cui all'art 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa evincibile per il ruolo svolto) e concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale, si ritiene adeguata e proporzionata alla contestazione la pena di anni due di reclusione (pena base anni tre di reclusione , ridotta per la concessione delle circostanze ex art 62 bis c.p. alla pena sopra indicata). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.



MAZZINI Innocenzo: per il solo reato di cui all'art 416 comma 1° c.p. (attesa l'estinzione delle restati imputazioni capi U) V) A5) e A10) per intervenuta prescrizione) e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa evincibile per il ruolo svolto) e concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale, si ritiene adeguata e proporzionata alla contestazione **la pena di anni due di reclusione** (pena base anni tre di reclusione , ridotta per la concessione delle circostanze ex art 62 bis c.p. alla pena sopra indicata). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

DE SANTIS Massimo: per il solo reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p. ritenuto più grave e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa), concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale e ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati contestati, si ritiene adeguata e proporzionata alle contestazioni **la pena di anno uno di reclusione** (pena base anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze ex art 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione ed aumentata di mesi due di reclusione per ciascun reato di frode sportiva (capi G) e capo A10) per una pena finale di mesi dodici di reclusione). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

BERTINI Paolo: per il solo reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p. ritenuto più grave e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa), concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale e ritenuto

il vincolo della continuazione fra i reati contestati, si ritiene adeguata e proporzionata alle contestazioni la pena di mesi dieci di reclusione (pena base anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze ex art 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione ed aumentata di mesi due di reclusione per il reato di frode sportiva (capo M)) per una pena finale di mesi dieci di reclusione). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

DATTILO Antonio: per il solo reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p. ritenuto più grave e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa), concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale e ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati contestati, si ritiene adeguata e proporzionata alle contestazioni la pena di mesi dieci di reclusione (pena base anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze ex art 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione ed aumentata di mesi due di reclusione per il reato di frode sportiva (capo M) per una pena finale di mesi dieci di reclusione). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

STATUIZIONI CIVILI

Va premesso che la Parte civile costituita Brescia Calcio Spa, per mezzo del proprio difensore presentava in data 19 aprile 2013 istanza di sequestro conservativo dei beni intestati all'imputato Moggi Luciano, istanza che questa Corte rigettava con provvedimento del 3.05.2013, provvedimento il cui contenuto in questa sede si richiama integralmente.



In data 19 e 20 maggio 2013 le Parti civili Brescia Calcio Spa e Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero Politiche giovanili ed attività Sportive, tramite i propri difensori presentavano istanza di sequestro conservativo dei beni intestati a MOGGI Luciano.

Entrambi i ricorsi non possono trovare accoglimento. L'istanza avanzata dalla Parte civile Brescia Calcio Spa, essendo sostanzialmente ripropositiva della medesima istanza di cui innanzi non avendo aggiunto altri e/o ulteriori elementi probatori indicativi di un concreto "*periculum in mora*" per la dispersione o dismissione dei beni di cui risulta intestatario unico o cointestatario l'imputato Moggi Luciano, va pertanto dichiarata inammissibile.

Anche l'istanza avanzata della Parte civile Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero delle Politiche Giovanili e Sportive va rigettata giacchè (come la analoga istanza del Brescia Calcio Spa) basata sulla generica possibilità – indicata con citazioni della giurisprudenza di legittimità sul tema - che, a fronte della una pretesa risarcitoria di entità ragguardevole, i beni di cui il Moggi è titolare quale proprietario o comproprietario con la moglie, possano essere oggetto di attività di cessione o di oggettiva dispersione. Tale assunto non è corroborato da alcuna indicazione oggettiva o quantomeno indiziaria di una condotta da parte del Moggi Luciano o da persone allo stesso collegate da legami familiari idonea alla dispersione dei suddetti beni e dunque anche per tale istanza nel merito va richiamata integralmente il provvedimento emesso da questa Corte il 3.05.2013 trattandosi dei medesimi beni oggetto della istanza di cui in premessa.

Va altresì rilevato che le richieste avanzate dinanzi a questa Corte di rivalutazione delle spese processuali liquidate dal Tribunale ai difensori delle parti civili costituite sono inammissibili. Infatti la opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per onorario e spese ai difensori di Parti civili va proposta all'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, applicandosi nel caso in esame le norme del codice di procedura civile.



Va altresì ricordato che le pretese risarcitorie avanzate dalla Parte civile Brescia Calcio Spa avverso i responsabili Juventus Football Club Spa e US Lecce Spa vanno dichiarate inammissibili per intervenuta rinuncia.

Passando ora al merito delle richieste delle Parti civili costituite nel presente grado di giudizio, questa Corte ritiene che, a fronte di una corretta valutazione effettuata dalla Suprema Corte sulla legittimità delle istanze avanzate da tutte le Parti civili costituite, erroneamente estromesse nella fase degli atti introduttivi al dibattimento di primo grado, vada considerata la peculiarità del bene giuridico protetto sia nel reato associativo che in quello ben più dibattuto della frode sportiva prevista dall'art 1, comma 3 legge 401/89 che in concreto assorbe in sé

L'oggetto della tutela penale dell'associazione per delinquere c.d."comune" viene tradizionalmente identificato nell'ordine pubblico. Benché nella relazione al codice Rocco l'ordine pubblico sia stato definito quale *"buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso della tranquillità e sicurezza"* (così la Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, II, Roma, 1929), ogni dissertazione relativa all'esatta individuazione del concetto di ordine pubblico ha evidenziato la difficoltà di circoscriverne e determinarne la portata, giacché dell'interesse giuridico in questione non esiste un concetto unitario, ma tante accezioni per quanti sono i giuristi che si sono espressi sull'argomento, al punto tale che alcuni autori ne hanno rimarcato la natura di bene giuridico proteiforme ed inafferrabile. Dunque, il requisito del pericolo per l'ordine pubblico, oggetto specifico della tutela penale della norma incriminatrice contenuta nell'art 416 c.p. é nel fatto stesso della permanenza di un vincolo associativo con i caratteri di una forma di organizzazione, di stabilità e di autonomia, avente quale scopo l'espletamento di un programma criminoso.

Il titolo dell'art 416 c.p., avente come obiettività giuridica l'ordine pubblico, limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto di associarsi tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti, e considera tale fatto di colleganza criminosa sufficiente a mettere in pericolo il predetto bene sociale, così che, pur dovendo la associazione avere come mira l'attuazione di un programma di delinquenza, cioè la realizzazione di una serie indeterminata di delitti, di diversa o della stessa specie, è irrilevante che i delitti programmati non vengano, in tutto o in parte, commessi. Da ciò deriva che la sussistenza del requisito del pericolo per l'ordine pubblico non è condizionata dalla natura dei reati rientranti nel programma criminoso, né dalla gravità di essi, in quanto lesivi di beni giuridici di maggiore rilievo meritevoli di adeguata tutela (integrità fisica, libertà individuale o patrimonio ecc.) e tali dunque da determinare allarme sociale. Quindi, come nel caso di specie, il danno al bene dell'ordine pubblico tutelato dalla citata norma risulta in sé assorbito dal danno cagionato eventualmente dai reati commessi nell'ambito del programma criminoso del sodalizio ovvero il bene tutelato appunto dalla condotta di frode sportiva.

Già si è innanzi esposto l'oggetto giuridico tutelato dalla norma di cui all'art 1 legge 401/89: è un delitto configurato sul modello dei delitti di attentato ovvero come un delitto a consumazione anticipata in cui non incide sulla configurabilità l'evento o, nel caso di specie, il risultato della gara sportiva e, dunque, la sua consumazione consiste nella commissione di atti diretti a ledere il bene protetto.

Il bene oggetto di tutela è la corretta e genuina applicazione delle regole sportive sottese alla gara oggetto della condotta ovvero la lesione del principio di lealtà e corretta nelle competizioni sportive di qualsiasi disciplina. Tale bene giuridico ha una valenza "ultraindividuale" (da non confondere con un interesse collettivo né diffuso che dunque non coinvolge i risultati del Totocalcio e dunque i consumatori), ovvero la sua tutela prescinde dal singolo soggetto leso dalla condotta fraudolenta contestata ma abbraccia in sé la diffusività delle lesione del bene che colpisce la collettività nella sua interezza, collettività rappresentata appunto da enti a carattere governativo o, nel caso di specie,

anche da enti all'uopo delegati alle funzioni direttive di programmazione e gestione del settore sportivo.

In virtù di tanto, alcun dubbio sussiste sulla identità della “ personalizzazione” del soggetto danneggiato dal reato di frode sportiva nella figura di soggetto offeso dal reato *de quo* nelle costituite Parti civili Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato, Ministero Politiche giovanili ed Attività Sportive nonché Federazione Italiana Gioco Calcio e ciò in particolare in relazione alle singole imputazioni di frode sportiva, tutte aggravate dal comma 3° del citato articolo della legge 401 del 1989 ovvero condotte aventi incidenza su competizioni sportive oggetto scommesse regolate e gestite da enti statali.

In tale caso il danno cagionato dalle condotte di frode sportiva per cui vi è condanna risulta effettivamente *in re ipsa* come indicato nella sentenza di primo grado, atteso che appare evidente la lesione del bene protetto e la conseguente lesività di posizioni valutabili economicamente, danno che va dunque riconosciuto per le due predette Parti civili costituite.

Va precisato tuttavia che l'invocata quantificazione del danno risarcibile, a parere di questa Corte, appare rinviabile necessariamente alla sede civile. Infatti degli atti processuali non è emersa la concreta alterazione dei dati del campionato di serie A per gli anni 2004/ 2005 e, quindi, il danno va quantificato in relazione alla lesione di beni (lesione di immagine o morale ad esempio) non suscettibili di immediata valutazione economica.

Si rigettano altresì le richieste di provvisoria avanzate da entrambe le suddette Parti civili (nonché reiterata anche dalla parte civile Fallimento Salernitana Sport Spa per la condanna del capo A7) giacché, come innanzi esposto, pur riconoscendo il danno cagionato dai delitti in contestazione, la quantificazione appare arbitraria. Dunque, non essendo accertata in atti anche una sola parte del credito vantato, non appare in questa sede possibile liquidare alcuna somma a titolo di provvisoria.

Infine, non trova accoglimento secondo questo giudicante la richiesta della Parte civile F.I.G.C. in relazione alla esclusione quale responsabile civile della Juventus Football Club SpA per il Moggi Luciano. Si concorda con la valutazione sul punto espressa dal Tribunale, ovvero sulla ampiezza di attività criminosa posta in essere dall'imputato Moggi prescindendo dal suo legame lavorativo con la suddetta società. Infatti, come è emerso dal processo, il Moggi Luciano ha attuato un programma associativo finalizzato non solo alle frodi sportive (quest'ultime seppur alcune in parte collegate a partite di calcio che coinvolgevano la squadra della Juventus) ma anche volto a garantire un controllo sui vertici di enti federali (e con essi, della progressione o meno nella attività di arbitro di alcuni sodali) ed anche sulla consistenza (*rectius* "pacchetto giocatori") di alcune società di calcio cd. "minori" e dunque la sua attività esulava da quella propria della società Juventus Football Club Spa (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 24548 del 22.05.2013).

Dunque va confermata la condanna al risarcimento del danno degli imputati Bertini Paolo, Dattilo Antonio, De Santis Massimo, Della Valle Andrea, Della Valle Diego, Foti Pasquale, Lotito Claudio, Mazzini Innocenzo, Meani Leonardo, Mencucci Sandro, Moggi Luciano, Pairetto Pier Luigi, Puglisi Claudio, Racalbuto Salvatore , Titomanlio Stefano e Mazzei Gennaro in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e Federazione Italiana Gioco Calcio e conseguentemente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.

Per quanto attiene poi alle restanti Parti civili costituite: Federconsumatori Campania, Brescia Calcio Spa, Curatela Fallimento Vittoria 2000 Srl, Bologna Football Club 1909 Spa, Atalanta Bergamasca Calcio Spa, US Lecce Spa, le istanze risarcitorie presentate dalle stesse vanno revocate.

Va premesso che l'enunciato indicato nella sentenza di primo grado - che ogni fatto-reato sia produttivo *tout court* di danno e dunque di conseguenziale risarcimento per le parti lese - non può essere del tutto condiviso, alla luce della dovuta valutazione che il

giudicante deve effettuare sulla incidenza della condotta criminosa nella sfera del soggetto ritenuto danneggiato dal reato: va verificato se il danno sia conseguenza effettiva, diretta ed immediata della suddetta condotta, ovvero che vi sia un nesso di causalità diretta ed immediata tra le condotte per cui vi è condanna ed il danno indicato dalla Parti civili sopra indicate.

In primis, come già innanzi rilevato, non vi è prova piena della avvenuta alterazione del Campionato di calcio del periodo oggetto delle imputazioni (sul punto appare chiara anche la deposizione della prof.ssa Beccacece, C.T. della Difesa dei fratelli Della Valle, peraltro non contraddetta dal tenore né della consulenza del prof. Bastria C.T. per la Parte civile Fallimento Vittoria 2002 Srl né della consulenza dei CC. TT. ddr. Ragazzoni e Cerverizzo della Parte civile Brescia Calcio Spa) e della conseguente retrocessione delle squadre del Brescia, Atalanta e Bologna. Infatti, poiché le attività processuali per tutte le imputazioni (tranne per il reato di cui al capo A7) non hanno individuato alcuna reale e concreta alterazione del risultato finale della partita di calcio in oggetto (alcune partite conclusesi peraltro in pareggio o ancora rilevatrici di prodromiche condotte per successive gare non oggetto di imputazioni e quindi non valutabili in questa sede), la invocata individuazione della ineluttabile retrocessione di alcune squadre di calcio (come il Brescia, o l'Atalanta) o ancora di un danno dovuto alla cessione necessaria di giocatori e di una conseguenziale svalutazione della potenzialità economica della società titolare della squadra (US Lecce Spa o Bologna Football Club Spa o Fallimento Vittoria 2000 Srl quale socio del Bologna Spa ai sensi dell'art. 2395 c.c.), non hanno trovato alcun riscontro in sede processuale indicativa di una diretta ed immediata conseguenza delle imputazioni di frode sportive oggetto di condanna.

Infatti, deve necessariamente individuarsi la relazione causale tra la condotta illecita (la frode sportiva) e la perdita della gara da parte del soggetto danneggiato secondo un normale criterio di causalità materiale, cioè allorquando debba ritenersi provato che la attività fraudolenta ha determinato in concreto un diverso esito della singola

gara. Come si è visto nella esposizione degli esiti processuali, tale prova non si è mai raggiunta (tranne che per l'ipotesi di cui al capo A7).

Pertanto, il danno patrimoniale - anche nel senso di danno da immagine per le società di calcio costituite Parti civili, ovvero nell'accezione di "danno per la propria immagine imprenditoriale" e come tale con valenza patrimoniale o anche come danno morale pure riconosciuto alle persone giuridiche secondo giurisprudenza di legittimità costante (sent. Cass. n. 12929 del 4.6.2007) – non può essere rinvenuto né tantomeno individuato nella turbativa della gara ma il cui risultato non sia stato conseguenza diretta di tale attività "condizionata".

Entrando negli aspetti più concreti delle condotte illecite in contestazione, è emerso con chiarezza che, ad esempio, la squadra del Brescia sia stata addirittura avvantaggiata da una attività di turbativa della gara con la squadra dell'Udinese (capo B, poi conclusasi con la vittoria del Brescia per 2 a 1) o con la Reggina, conclusasi sempre a vantaggio del Brescia ed eguale appare la posizione della squadra del Bologna che, nell'unica partita oggetto di condanna (capo G), pareggia con la Fiorentina. Altrettanto è a dirsi per l'Atalanta: tale squadra non compare in alcuna imputazione oggetto di condanna e dunque non si individua quale diretta gara sia stata alterata con conseguente danno diretto per la suddetta società di calcio. Ritenere peraltro che la stessa abbia subito un danno diretto ed immediato per una serie di partite di calcio estranee alle odierne imputazioni e di cui, seppur "turbate" da attività fraudolente (attraverso le cd. "ammonizione mirate o espulsioni mirate" da parte di arbitri o assistenti di gara), non risulta dagli atti processuali alcun dato probatorio relativo al loro risultato finale, appare francamente una prova di un danno "diabolica".

Inoltre, anche volendo inquadrare l'accezione del danno risarcibile come perdita di "chance" per le squadre del Brescia, del Lecce, della Atalanta o del Bologna, ovvero per il venir meno di una possibilità per tali squadre di non retrocedere nella serie minore o di avere una posizione di non bassa classifica in serie A e ciò a causa di altre partite viziate da attività fraudolente (tesi sostanzialmente proposta dalla Difesa

della Parte civile del Brescia Calcio Spa, mediante anche consulenze sulla quantificazione del danno già presentate in primo grado), vale quanto già esposto innanzi: il concetto di “perdita di chance” in ambito civilistico deve interessare direttamente il soggetto che si sente defraudato di una possibilità di un giudizio (*rectius* valutazione) imparziale a prescindere dall’esito dello stesso.

Dagli atti invece non emerge alcun danno diretto per le squadre di calcio del Brescia, del Lecce, dell’Atalanta e del Bologna, perché esso dovrebbe derivare solo da partite di calcio che abbiano conseguito un risultato alterato ai loro danni o da altre partite che le vedano coinvolte direttamente e di cui ve ne sia concreta prova e che altresì abbiano necessariamente causato una alterazione dell’intero campionato di calcio 2004/2005, prova che non è mai stata individuata dal dibattimento.

In virtù di tanto, questa Corte ritiene che le istanze risarcitorie delle Parti civili Brescia Calcio Spa, Bologna Football Club 1909 Spa, Fallimento Vittoria 2000 Srl (la cui istanza erroneamente è stata indicata come inammissibile, attesa invece la sua legittimazione a costituirsi quale socio della società Bologna Spa), Atalanta Bergamasca Spa, US Lecce Spa, vadano revocate, attesa la inesistenza di un danno diretto ed immediato dai reati per cui vi è condanna degli imputati.

Diversa valutazione va invece effettuata per la Parte civile costituita Fallimento Salernitana Spa. Il danno sia patrimoniale che morale si desume dal reato indicato al capo A7) per cui sono stati condannati i due imputati Titomanlio Stefano e, su appello del P.M., Mazzei Gennaro. In tale caso infatti vi è prova certa - come esposto nella parte relativa a tale capo di imputazione - della avvenuta alterazione della partita Arezzo--Salernitana conclusasi con la vittoria dell’Arezzo. Pertanto va confermata la condanna al risarcimento del danno per il Titomanlio ed *ex novo* va condannato il Mazzei Gennaro al risarcimento del danno in favore della Parte civile Fallimento Salernitana Spa da quantificarsi in sede civile ed entrambi gli imputati vanno anche condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta Parte civile nel presente grado di giudizio e il solo Mazzei anche per le spese sostenute in primo grado che si liquidano come indicato nel dispositivo.

Nel resto la sentenza impugnata va confermata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

P.Q.M.

Visti gli artt. 604 e 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 8.11.2011 dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale appellata dal P.M, dalle Parti civili Federazione Italiana Giuoco Calcio, USL Lecce Spa, Brescia Calcio Spa, Curatela Sport Salernitana Spa, Bologna Football Club Spa, Curatela Fallimento Vittoria 2000 Spa e dagli imputati Moggi Luciano, Bergamo Paolo, Mazzini Innocenzo, Pairetto Pier Luigi, De Santis Massimo, Racalbuto Salvatore, Foti Pasquale, Bertini Paolo, Dattilo Antonio, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci Sandro, Lotito Claudio, Meani Leonardo, Puglisi Claudio e Titomanlio Stefano e, in via incidentale, dai responsabili civili Associazione Società Calcio Firenze Fiorentina Spa, AFC Juventus Football Club Spa e dalla S.S. Lazio Spa;


-dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Unione Sportiva Lecce Spa e dal Brescia Calcio Spa, quest'ultimo limitatamente al responsabile civile Juventus Football Club Spa per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione;

-dichiara inammissibile l'appello proposto dalla curatela del Fallimento Vittoria 2000 Spa per difetto di legittimazione;

-dichiara la nullità della sentenza appellata nei confronti di Bergamo Paolo e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio;

-assolve De Santis Massimo e Foti Pasquale dal reato di cui al capo L) perché il fatto non sussiste;

-ridetermina per De Santis Massimo, la pena in ordine ai residui reati di cui ai capi A), G) e A10), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta continuazione, in quella di anni uno di reclusione. Pena sospesa;



-ridetermina per Dattilo Antonio, la pena in ordine ai reati di cui ai capi A) e B), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta continuazione, in quella di mesi dieci di reclusione. Pena sospesa;

- ridetermina per Bertini Paolo la pena in ordine ai reati di cui ai capi A) ed M), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta continuazione, in quella di mesi dieci di reclusione. Pena sospesa;


-dichiara non doversi procedere nei confronti di Pairetto Pier Luigi in ordine ai reati di cui ai capi F), G) e Q) a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 416 comma 1°c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni due di reclusione. Pena sospesa;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di Mazzini Innocenzo in ordine ai reati di cui ai capi U), V), A5) e A10) a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 416 comma 1°c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni due di reclusione. Pena sospesa;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di Moggi Luciano in ordine ai reati di cui ai capi B), F), G), I), M), O), Q), Z) e A5) a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 416 comma 1°c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni due mesi quattro di reclusione.

In accoglimento dell'appello del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di Fabiani Mariano in ordine al reato di cui al capo A) e di Mazzei Gennaro in ordine al reato di cui al capo A7) perché estinti per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di Racalbuto Salvatore, Foti Pasquale, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci Sandro, Lotito Claudio, Meani Leonardo, Puglisi Claudio e Titomanlio Stefano in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione;




-revoca le pene accessorie nei confronti di Moggi Luciano, Racalbuto Salvatore, Foti Pasquale, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci Sandro, Lotito Claudio, Meani Leonardo, Puglisi Claudio, Titomanlio Stefano, Mazzini Innocenzo e Pairetto Pier Luigi.

Condanna Mazzei Gennaro in solido con il già condannato Titomanlio Stefano al risarcimento del danno in favore della Parte civile Fallimento Salernitana Sport Spa, da liquidarsi in separata sede, nonché il solo Mazzei al pagamento delle spese di costituzione della suddetta Parte civile anche per il primo grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, in aggiunta alla già avvenuta liquidazione in primo grado; condanna altresì i suddetti imputati al pagamento in solido delle ulteriori spese di costituzione della Parte civile Fallimento Salernitana Sport Spa nel presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 3.500,00 oltre Iva e CPA.

Condanna Mazzei Gennaro al risarcimento del danno in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e FIGC, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione delle stesse in primo e secondo grado che liquida in complessive euro 7.000,00 ciascuna oltre IVA e CPA come per legge.

Condanna in solido Bertini Paolo, Dattilo Antonio, De Santis Massimo, Della Valle Andrea, Della Valle Diego, Foti Pasquale, Lotito Claudio, Mazzini Innocenzo, Meani Leonardo, Mencucci Sandro, Moggi Luciano, Pairetto Pier Luigi, Puglisi Claudio, Racalbuto Salvatore e Titomanlio Stefano al pagamento delle spese di costituzione in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e FIGC nel presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 3.500,00 ciascuna oltre IVA e CPA come per legge.

Rigetta le richieste delle altre Parti civili.

Conferma nel resto.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

Napoli, 17.12.2013

Il Consigliere relatore

Dr.ssa Cinzia Apicella

Il Presidente

Dr.ssa Silvana Gentile

Il Funzionario
Alessia Valentini